Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 330

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 novembre 1984** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

Ministero dei trasporti

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 330 DEL 30 NOVEMBRE 1984:

REGIONE MARCHE

LEGGE 31 ottobre 1984, n. **31.**

Disposizioni sull'ordinamento, sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti regionali.

(5936)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 330 DEL 30 NOVEMBRE 1984:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1984, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(6288)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 330 DEL 30 NOVEMBRE 1984:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 79:

Gatto Costruzioni, società per azioni, in Catanzaro: Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1984.

La Cesenate - Conserve alimentari, società per azioni, in Cesena: Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1984.

Zanotta & Galbiati, società per azioni, in Brivio: Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1984.

Durst - Fabbrica macchine ed apparecchi fototecnici, società per azioni, in Bolzano: Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1984.

Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 12 novembre 1984.

Istituto per il credito sportivo, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1984.

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano: Rimborso di obbligazioni.

Centrobanca - Banca centrale di credito popolare, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1984.

Fabbrica accumulatori Uranio, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1984.

SMI - Società metallurgica italiana, società per azioni, in Roma: Obbligazioni « 6% - 1973/1988 » sorteggiate il 19 novembre 1984.

GIM - Generale industrie metallurgiche, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni « 6% - 1973/1988 » sorteggiate il 19 novembre 1984.

Inter Sider, società per azioni, in Cisano Bergamasco: Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1984.

Trafileria Giuseppe Passerini & C., società per azioni, in Dolzago (Como): Estrazione di obbligazioni.

S.P.Q.R. - Comune di Roma: Obbligazioni « Città di Roma 6% - 1966 » sorteggiate il 20 novembre 1984.

I.S.A., società per azioni, in Napoli: Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1984.

Le-Mar, società per azioni, in Casoria: Obbligazioni sorteggiate il 9 novembre 1984.

C.I.A.S. - Compagnia italiana acciai speciali, società per azioni, in Bologna: Estrazione di obbligazioni « 12% - 1975/1989 ».

FINT - Finanziaria turistica, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 10% - 1976/1985 » sorteggiate il 24 ottobre 1984.

O.N.C.E.A.S., società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1984.

S.A.L.T. - Società autostrada ligure toscana per azioni, in Lido di Camaiore: Obbligazioni « 6% - 1965 » sorteggiate il 12 novembre 1984.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Isveimer 13% - 1979/1985 - 44ª emissione » sorteggiate il 3 maggio 1984.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Isveimer 13% - 1979/1989 - 43ª emissione » sorteggiate il 3 maggio 1984.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Isveimer 10% - 1976/1991 - 35ª emissione » sorteggiate il 3 maggio 1984.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Isveimer 9% - 1976/1986 - 34ª emissione » sorteggiate il 3 maggio 1984.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Isveimer 10% - 1976/1991 - 33ª emissione » sorteggiate il 3 maggio 1984.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Isveimer 9% - 1976/1986 - 32ª emissione » sorteggiate il 3 maggio 1984.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Isveimer 8% - 1976/1986 - 31ª emissione » sorteggiate il 3 maggio 1984.

I.SV.E.I.MER. - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico per il credito a medio termine, in Napoli: Obbligazioni « Isveimer 8% - 1975/1985 - 28ª emissione » sorteggiate il 3 maggio 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1984.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1984.

Ultimoda, società per azioni, in Catania: Estrazione di obbligazioni.

BI-INVEST - Finanziaria di investimenti, società per azioni (già Beni immobili Italia, società per azioni, costruzioni e industria edilizia), in Milano: Estrazione di obbligazioni « BII 7% - 1973/1988 ».

FINT - Finanziaria turistica, società per azioni, in Milano: Avviso di rettifica all'avviso M-11577 pubblicato nel supplemento straordinario (Boll. estraz.) alla « Gazzetta Ufficiale » n. 338 del 10 dicembre 1983.

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 29 novembre 1984, n. **793.**

Provvedimenti in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e altre disposizioni in materia di calamità naturali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore della popolazione di Zafferana Etnea colpita dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984 e di provvedere alla proroga di taluni termini in materia di calamità naturali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per la realizzazione degli interventi di ricostruzione nel comune di Zafferana Etnea colpito dal terremoto del 19 e 25 ottobre 1984, non compresi nelle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applica la disciplina prevista dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può con proprie ordinanze derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono estese all'anno 1985 anche per far fronte, con le disponibilità del Fondo per la protezione civile, alle esigenze del comune di Zafferana Etnea e degli altri comuni della Sicilia orientale ivi compresi il comune di Acireale colpito dal terremoto del giugno 1984 e quelli colpiti dall'alluvione del novembre 1984.

Art. 2.

1. L'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, alloggiati precariamente in alberghi e in case requisite per effetto di ordinanze del commissario per le zone terremotate della Campania e della Basilicata, viene proseguita fino al 31 dicembre 1984 con le modalità in vigore al 30 giugno 1984.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può disporre misure incentivanti dirette ad accelerare sistemazioni autonome; egli può altresì, con proprie ordinanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conferire ulteriore efficacia nel tempo alle ordinanze, già emanate

anche dal commissario per le zone terremotate, che agevolano il reinsediamento della popolazione e consentono il completamento dell'attività in corso.

3. Le ordinanze di cui al precedente comma 2 sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1984, valutato in lire 30 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « fondo investimenti e occupazione ».

5. La somma di cui al precedente comma 4 affluisce al Fondo per la protezione civile istituito con decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il termine del 30 novembre 1984, indicato nel comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, concernente l'attuazione coordinata degli interventi previsti dagli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è prorogato al 31 dicembre 1985.

2. Il contributo per il miglioramento e l'adeguamento funzionale degli stabilimenti, di cui al secondo comma dell'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, può essere concesso entro il limite massimo di 24 miliardi di lire, nelle seguenti misure:

a) per le opere murarie fino ad un massimo del 50% del danno riconosciuto;

b) per i macchinari e gli impianti fino ad un massimo del 75% del costo delle nuove attrezzature. I nuovi impianti e macchinari non devono comportare accrescimento della capacità produttiva nell'azienda eccedente il quarto di quella precedente il sisma.

3. In caso di delocalizzazione, dovuta a ragioni sismiche o di vincoli urbanistico-ambientali, il contributo può essere concesso fino alla concorrenza del 75% dell'investimento globale, in conformità al criterio di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. La disposizione di cui al precedente comma 3 si applica anche nell'ipotesi di ricostruzione di stabilimenti integralmente distrutti ubicati nell'area del cratere.

5. Per le delocalizzazioni volontarie il contributo è commisurato al danno effettivamente subìto nonché al miglioramento ed adeguamento funzionale nei limiti delle lettere *a*) e *b*) di cui al precedente comma 2. L'area di sedime, se di proprietà dell'impresa, è acquisita al patrimonio del comune per essere destinata ad usi pubblici.

Art. 4.

1. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1984, n. 363, relativo alla sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

2. Il termine del 31 dicembre 1984, indicato nel comma 2 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 1983, n. 637, relativo alle ordinanze di requisizione degli immobili destinati dai comuni al ricovero temporaneo dei terremotati e dei senzatetto per la Campania e la Basilicata, nonché alla prosecuzione di attività economiche e servizi d'interesse collettivo, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1985.

3. Il termine di sei mesi indicato nel quinto comma dell'articolo 7 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, nonché il termine previsto nel settimo comma dello stesso articolo, sono differiti al 31 dicembre 1985.

Art. 5.

I redditi dei fabbricati colpiti da ordinanza di sgombero nel comune di Pozzuoli sono esclusi, per gli anni 1983, 1984 e 1985, dall'imposta locale sui redditi e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 6.

1. Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1981, n. 187, sono estese agli alloggi prefabbricati monoblocco ed alle roulottes acquistate con le disponibilità del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania.

2. I beni di cui al precedente comma 1, nonché quelli di cui al terzo comma dell'articolo 2 del citato decreto-legge, restano a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile che può utilizzarli anche per fini sociali non necessariamente connessi alle emergenze.

3. La disposizione di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, si applica anche al personale operaio del Ministero dell'interno in servizio presso la Direzione generale della protezione civile e le prefetture.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1984

PERTINI

CRAXI — ZAMBERLETTI — ROMITA — GORIA — VISENTINI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1984
Atti di Governo, registro n. 52, *foglio n.* 16

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 5 ottobre 1984.

Approvazione dei « Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali - Supplemento n. 7 ».

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLA SANITÀ

Visto l'art. 33 del regio decreto 31 dicembre 1925, n. 2594, contenente norme per il funzionamento delle stazioni di prove agrarie e speciali, col quale si stabilisce che le stesse stazioni debbono seguire metodi di analisi determinati da questo Ministero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, contenente norme per il riordino della sperimentazione agraria;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari e l'art. 108 del regolamento per l'esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite, dai laboratori incaricati, con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con i Ministeri delle finanze e della sanità;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 308 del 6 dicembre 1971, con il quale sono stati approvati i « Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico »;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975, con il quale sono stati approvati i « Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico - Supplemento n. 2 »;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 22 settembre 1979, con il quale sono stati approvati i « Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali - Supplemento n. 5 »;

Vista la direttiva n. 84/4/CEE della commissione del 20 dicembre 1983, pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. L 1 del 18 gennaio 1984, che modifica le direttive n. 71/393/CEE e n. 78/633/CEE contenenti i metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali;

Ritenuto necessario adottare le opportune disposizioni per uniformare le norme nazionali a quelle della citata direttiva comunitaria n. 84/4/CEE e che i metodi di cui innanzi vengano pure adottati da tutti gli istituti e laboratori dipendenti o vigilati dallo Stato, perché le analisi da essi compiute risultino uniformi nei procedimenti e nei risultati;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi — sottocommissione alimenti per il bestiame — di cui al decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 27 luglio 1981;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati i « Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali », descritti nel supplemento n. 7, allegato al presente decreto.

Art. 2.

I metodi « Determinazione delle sostanze grasse gregge » e « Dosaggio della virginiamicina - per diffusione in agar », di cui all'allegato al presente decreto, sostituiscono i corrispondenti metodi descritti nei « Metodi ufficiali di analisi degli alimenti per uso zootecnico - Supplemento n. 2 », approvati con decreto ministeriale 18 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 214 del 12 agosto 1975.

Il metodo « Dosaggio della zinco-bacitracina - per diffusione in agar », di cui all'allegato al presente decreto, sostituisce il corrispondente metodo descritto nei « Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali - Supplemento n. 5 », approvati con decreto ministeriale 30 luglio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 22 settembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1984

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

Il Ministro della sanità
DEGAN

ALLEGATO

METODI DI ANALISI PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEGLI ALIMENTI PER ANIMALI

SUPPLEMENTO N. 7

1) Determinazione delle sostanze grasse gregge.
2) Dosaggio della virginiamicina (per diffusione in agar).
3) Dosaggio della zinco-bacitracina (per diffusione in agar).

1. — DETERMINAZIONE DELLE SOSTANZE GRASSE GREGGE

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il metodo permette di determinare il contenuto in sostanze grasse gregge degli alimenti per gli animali. Il metodo non riguarda l'analisi dei semi e dei frutti oleosi previsti nel regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966.

Dei due procedimenti sotto descritti, dovrà essere applicato il primo o il secondo in funzione della natura dell'alimento.

1.1. *Procedimento* A.

Applicabile agli alimenti semplici di origine vegetale, salvo quelli riconosciuti come contenenti materie grasse che non possono essere completamente estratte con l'etere di petrolio senza idrolisi preliminare. Queste eccezioni comprendono i glutini, i lieviti, le proteine di soia e di patata. Questo procedimento è ugualmente applicabile agli alimenti composti, salvo quelli che contengono polvere di latte o le cui materie grasse non possono essere completamente estratte con l'etere di petrolio senza idrolisi preliminare.

1.2. *Procedimento* B.

Applicabile agli alimenti semplici di origine animale, nonché agli alimenti citati nel precedente punto 1.1 come eccezioni all'applicazione del procedimento A.

2. PRINCIPIO.

2.1. *Procedimento* A.

Il campione è estratto con etere di petrolio. Il solvente viene eliminato ed il residuo viene essiccato e pesato.

2.2. *Procedimento* B.

Il campione è trattato a caldo con acido cloridrico. La miscela viene raffreddata e filtrata. Dopo essere stato lavato ed essiccato, il residuo è sottoposto all'analisi secondo il procedimento A.

3. REATTIVI.

3.1. *Etere di petrolio, con punto di ebollizione compreso fra 40°C e 60°C.*

L'indice di bromo deve essere inferiore a 1 ed il residuo di evaporazione inferiore a 2 mg/100 ml.

3.2. *Solfato di sodio, anidro.*

3.3. *Acido cloridrico* 3 M.

3.4. *Coadiuvante di filtrazione, per esempio farina fossile,* Hyflo-supercel.

4. APPARECCHIATURA.

4.1. Estrattore. Se l'apparecchio è munito di un sifone (apparecchio di Soxhlet), la portata del riflusso deve essere regolata in modo da ottenere almeno 10 cicli l'ora. Se si tratta di un apparecchio senza sifone, il liquido deve rifluire in quantità pari a circa 10 ml al minuto.

4.2. *Ditali da estrazione, esenti da sostanze solubili nell'etere di petrolio, la cui porosità sia compatibile con le esigenze di cui al punto* 4.1.

4.3. *Stufa per essiccazione nel vuoto a* 75°C ± 3°C *o a pressione atmosferica a* 100°C ± 3°C.

5. MODO DI OPERARE.

5.1. *Procedimento* A (vedasi osservazione 8.1).

Pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 5 g del campione; introdurli in un ditale da estrazione (4.2) e coprire con un tampone di cotone sgrassato.

Porre il ditale in un estrattore (4.1) ed estrarre per 6 ore con etere di petrolio (3.1). Raccogliere l'estratto in un pallone essiccato, contenente qualche granello di pietra pomice (*), e tarato.

Eliminare il solvente per distillazione. Essiccare il residuo introducendo il pallone in una stufa per essiccazione (4.3), lasciandovelo per un'ora e mezza. Lasciar raffreddare in un essiccatore e pesare. Essiccare una seconda volta per 30 minuti per assicurarsi che il peso della sostanza grassa rimanga costante (la perdita di peso tra due pesate successive deve essere inferiore a 1 mg).

5.2. *Procedimento* B.

Pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 2,5 g del campione (vedasi osservazione 8.2); introdurli in un becher da 400 ml o in una beuta da 300 ml ed aggiungere 100 ml di acido cloridrico 3 M (3.3) e qualche frammento di pietra pomice. Ricoprire il becher con un vetro da orologio o applicare sulla beuta un refrigerante a ricadere. Portare la miscela a lenta ebollizione su piccola fiamma o su piastra riscaldante e mantenerla per un'ora. Evitare che la sostanza aderisca alle pareti del recipiente.

(*) Sostituire i frammenti di pietra pomice con alcune palline di vetro, quando si debbano eseguire ulteriori esami qualitativi sulla sostanza grassa.

Raffreddare ed aggiungere una quantità sufficiente di un coadiuvante di filtrazione (3.4) per evitare qualsiasi perdita di sostanza grassa durante la filtrazione. Filtrare su un doppio filtro di carta bagnato, esente da materie grasse. Lavare il residuo con acqua fredda fino a reazione neutra del filtrato. Verificare che il filtrato non contenga sostanze grasse. La presenza di queste nel filtrato indica che, prima dell'idrolisi, deve essere effettuata un'estrazione del campione con etere di petrolio, secondo il procedimento A.

Porre il doppio filtro con il residuo su un vetro da orologio ed essiccare per un'ora e mezzo nella stufa a 100°C ± 3°C.

Introdurre il doppio filtro con il residuo secco in un ditale da estrazione (4.2) e coprire con un tampone di cotone sgrassato. Porre il ditale in un estrattore (4.1) e proseguire come indicato al punto 5.1, secondo e terzo paragrafo.

6. CALCOLO DEI RISULTATI.

Esprimere il risultato della pesata in parti per cento del campione.

7. RIPETIBILITA'.

La differenza tra i risultati di due determinazioni parallele effettuate sullo stesso campione dallo stesso analista non deve essere superiore a:

0,2 % in valore assoluto, per i contenuti in materie grasse gregge inferiori a 5%;

4,0% del risultato più elevato, per i contenuti compresi fra 5% e 10%;

0,4%, in valore assoluto, per i contenuti superiori a 10%.

8. OSSERVAZIONI.

8.1. *Per i prodotti ad elevato tenore in sostanze grasse, difficili da macinare o non appropriati per il prelevamento di una piccola quantità omogenea, procedere come segue.*

Pesare, con l'approssimazione di 1 mg, 20 g di campione e mescolarli con 10 g o più di solfato di sodio anidro (3.2). Procedere all'estrazione con etere di petrolio (3.1) come indicato al punto 5.1. Portare l'estratto ottenuto al volume di 500 ml con etere di petrolio (3.1) e mescolare. Introdurre 50 ml della soluzione in un palloncino essiccato, contenente qualche frammento di pietra pomice (*), e tarato. Eliminare il solvente per distillazione, essiccare e proseguire come indicato al punto 5.1, ultimo paragrafo.

Eliminare il solvente dal residuo dell'estrazione che si trova nel ditale, macinare il residuo alla finezza di 1 mm, porlo nuovamente nel ditale (non aggiungere solfato di sodio) e proseguire come indicato al punto 5.1, secondo e terzo paragrafo.

Il contenuto in materie grasse gregge in parti per cento del campione è dato dalla formula:

$$(10\ a + b) \times 5$$

nella quale

a = massa, in grammi, del residuo della prima estrazione (parte aliquota dell'estratto);

b = massa, in grammi, del residuo della seconda estrazione.

8.2. ***La quantità di sostanza sottoposta all'analisi nel caso di prodotti poveri di materie grasse può essere portata a 5 g.***

2. — DOSAGGIO DELLA VIRGINIAMICINA
(per diffusione in agar)

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il presente metodo permette di dosare la virginiamicina nei mangimi e nelle premiscele. Il limite inferiore di dosaggio è di 2 mg/kg (2 ppm) (**).

2. PRINCIPIO.

Il campione viene estratto con una soluzione metanolica di Tween 80. L'estratto viene decantato o centrifugato, poi diluito. La sua attività antibiotica è determinata misurando la diffusione della virginiamicina su terreno agarizzato, insemenzato con

(*) Sostituire i frammenti di pietra pomice con alcune palline di vetro, quando si debbono eseguire ulteriori esami qualitativi sulla sostanza grassa.

(**) 1 mg di virginiamicina equivale a 1000 unità « UK ».

Micrococcus luteus. La diffusione è rivelata dalla formazione di aloni di inibizione del microorganismo. Si ammette che il diametro di tali aloni sia direttamente proporzionale al logaritmo della concentrazione di antibiotico nel campo delle concentrazioni utilizzate.

3. MICROORGANISMO: MICROCOCCUS LUTEUS ATCC 9341 (NCTC 8340, NCIB 8553).

3.1. *Conservazione del ceppo.*

Insemenzare con *Micrococcus luteus* il terreno colturale (4.1) distribuito in provette a becco di clarino. Incubare per 24 ore a 30 °C, conservare in frigorifero a 4 °C circa e trapiantare ogni quindici giorni.

3.2. *Preparazione della sospensione batterica* (a).

Mediante 2-3 ml di soluzione di cloruro di sodio (4.3), raccogliere la patina di una agar-coltura (3.1) preparata di recente. Con tale sospensione, insemenzare una bottiglia di Roux contenente 250 ml del terreno di coltura (4.1); incubare per 18-20 ore a 30 °C. Raccogliere i germi con 25 ml di soluzione di cloruro di sodio (4.3) e omogeneizzare. Diluire a 1:10 la sospensione mediante la soluzione di cloruro di sodio (4.3). La trasmittanza della sospensione, misurata a 650 nm allo spessore di 1 cm in confronto con la soluzione di cloruro di sodio (4.3), deve essere del 75% circa. Questa sospensione può essere conservata per una settimana alla temperatura di 4 °C circa.

4. TERRENI COLTURALI E REATTIVI.

4.1. *Terreno di mantenimento del ceppo e di base del dosaggio* (b).

Peptone di carne	6,0 g
Triptone	4,0 g
Estratto di lievito	3,0 g
Estratto di carne	1,5 g
Glucosio	1,0 g
Agar	10,0-20,0 g
Acqua	1.000 ml

pH 6,5 (dopo sterilizzazione).

4.2. *Tampone al fosfato,* pH 6.

Fosfato bipotassico, K_2HPO_4 .	2,0 g
Fosfato monopotassico, KH_2PO_4	8,0 g
Acqua q.b. a	1.000 ml

4.3. *Soluzione allo* 0,8% (p/v) *di cloruro di sodio*: *sciogliere in acqua* 8 g *di cloruro di sodio, diluire a* 1.000 ml *e sterilizzare.*

4.4. *Metanolo.* K

4.5. *Miscela di tampone al fosfato* (4.2) *e di metanolo* (4.4) 80/20 (v/v).

4.6. *Soluzione metanolica allo* 0,5% (p/v) *di* Tween 80: *sciogliere* 5 g *di* Tween 80 *in metanolo* (4.4) *e diluire a* 1.000 *ml con metanolo* (4.4).

4.7. *Sostanza di riferimento*: *virginiamicina ad attività nota.*

5. SOLUZIONI DI RIFERIMENTO.

Sciogliere nel metanolo (4.4) una quantità esattamente pesata della sostanza di riferimento (4.7); diluire con metanolo (4.4) in modo da ottenere una soluzione madre contenente 1.000 µg di virginiamicina/ml. Se conservata a 4 °C in bottiglia chiusa, questa soluzione è stabile per cinque giorni.

A partire da questa soluzione, preparare per diluizioni successive con la miscela (4.5) le seguenti soluzioni:

S_8 .	1 µg/ml
S_4 .	0,5 µg/ml
S_2 .	0,25 µg/ml
S_1 .	0,125 µg/ml

6. PREPARAZIONE DELL'ESTRATTO E DELLE SOLUZIONI.

6.1. *Estrazione.*

6.1.1. Prodotti con tenore in virginiamicina non superiore a 100 mg/kg.

Pesare una quantità di 50,0 g di campione. Aggiungere 200 ml della soluzione (4.6), agitare per 30 minuti, poi lasciar depositare o centrifugare. Prelevare 20 ml del surnatante ed evaporare a 5 ml in evaporatore rotante, a temperatura non superiore a 40 °C. Diluire il residuo con la miscela (4.5), fino ad ottenere una concentrazione presunta in virginiamicina pari a 1 µg/ml (= U_8).

6.1.2. Prodotti il cui tenore in virginiamicina è superiore a 100 mg/kg.

Pesare una quantità di campione non superiore a 10,0 g e contenente da 1 a 50 mg di virginiamicina. Aggiungere 100 ml della soluzione (4.6), agitare per 30 minuti, poi lasciar depositare o centrifugare. Diluire il surnatante con la miscela (4.5) fino ad ottenere una concentrazione in virginiamicina pari a 1 µg/ml (= U_8).

6.2. *Soluzioni dell'estratto.*

A partire dalla soluzione U_8, preparare per diluizioni successive (1:1) con la miscela (4.5) le soluzioni U_4 (concentrazione presunta : 0,5 µg/ml), U_2 (concentrazione presunta : 0,25 µ/ml) ed U_1 (concentrazione presunta : 0,125 µg/ml).

7. MODALITÀ DI DOSAGGIO.

7.1. *Inoculazione del terreno di coltura.*

Con la sospensione di batteri (3.2), insemenzare il terreno base per il dosaggio (4.1) alla temperatura di 50 °C circa. Mediante saggi preliminari su piastra col terreno (4.1), determinare la quantità di sospensione di batteri che consente di ottenere, per le diverse concentrazioni di virginiamicina, aloni di inibizione che abbiano la maggiore estensione possibile e che siano ancora netti.

7.2. *Preparazione delle piastre.*

La diffusione in agar si effettua su piastre con le quattro concentrazioni della soluzione di riferimento (S_8, S_4, S_2, S_1) e le quattro concentrazioni dell'estratto (U_8, U_4, U_2, U_1). Ogni piastra deve necessariamente contenere le quattro concentrazioni della sostanza di riferimento e dell'estratto. A tale scopo, impiegare piastre di dimensioni tali che si possano praticare nel terreno agarizzato almeno otto pozzetti del diametro di 10-13 mm, i cui centri non siano distanti tra loro meno di 30 mm. Si possono adoperare come piastre delle lastre di vetro piane, provviste di un anello di alluminio o di materiale plastico del diametro di 200 mm e dell'altezza di 20 mm.

Versare nelle piastre una quantità di terreno (4.1) insemenzato come indicato al punto 7.1, che permetta di ottenere uno strato dello spessore di 2 mm circa (60 ml per una piastra di 200 mm di diametro). Lasciar solidificare, praticare i pozzetti e deporvi dei volumi esattamente misurati delle soluzioni della sostanza di riferimento e dell'estratto (da 0,10 a 0,15 ml per pozzetto a seconda del diametro). Le operazioni descritte vanno ripetute almeno quattro volte per ogni concentrazione, in modo da ottenere per ciascuna determinazione 32 aloni di inibizione.

7.3. *Incubazione.*

Incubare le piastre per 16-18 ore, alla temperatura di 30 °C ± 2 °C.

8. VALUTAZIONE.

Misurare il diametro degli aloni di inibizione con l'approssimazione di 0,1 mm. Per ogni concentrazione, registrare le misure medie su carta semilogaritmica, riportando il logaritmo delle concentrazioni in funzione del diametro dell'alone di inibizione. Tracciare le rette più appropriate per la soluzione di riferimento e per l'estratto, procedendo ad esempio come segue.

Determinare il punto più appropriato per il livello più basso della soluzione di riferimento (SL) mediante la formula:

$$(a)\ SL = \frac{7s_1 + 4s_2 + s_4 - 2s_8}{10}$$

Determinare il punto più appropriato per il livello più elevato della soluzione di riferimento (SH) mediante la formula:

$$(b)\ SH = \frac{7s_8 + 4s_4 + s_2 - 2s_1}{10}$$

Determinare allo stesso modo i punti più appropriati per l'estratto al livello più basso (UL) ed al livello più alto (UH) sostituendo nelle formule sopra riportate i valori s_1, s_2, s_4 e s_8 con quelli di u_1, u_2, u_4 ed u_8.

Riportare i valori di SL ed SH sullo stesso grafico. Congiungendo i due punti si ottiene la retta più appropriata per la soluzione standard. Procedendo allo stesso modo per UL ed UH si ottiene la retta più appropriata per l'estratto.

(a) Possono essere impiegati altri metodi, purché sia dimostrato che essi diano sospensioni di batteri analoghe.

(b) Si può utilizzare qualunque terreno colturale del commercio che dia gli stessi risultati.

In mancanza di interferenze, le rette dovrebbero essere parallele. In pratica, esse sono considerate parallele allorché (SH — SL) ed (UH — UL) non differiscono fra loro di più del 10% della loro media.

Se le rette non sono parallele, è possibile eliminare sia u_1 ed s_1, sia u_8 e s_8. In questo caso, i valori SL, SH, UL ed UH che permettono di ottenere le rette più appropriate vanno calcolati mediante le formule seguenti:

$$(a') \ SL = \frac{5s_1 + 2s_2 - s_4}{6} \quad o \quad \frac{5s_2 + 2s_4 - s_8}{6}$$

$$(b') \ SH = \frac{5s_4 + 2s_2 - s_1}{6} \quad o \quad \frac{5s_8 + 2s_4 - s_2}{6}$$

e mediante formule analoghe per UL ed UH. Se si utilizza quest'alternativa, bisogna verificare il parallelismo delle rette nel modo sopra descritto. Se il risultato è stato ottenuto a partire da tre punti, ciò va indicato sul certificato di analisi.

Quando le rette sono considerate parallele, calcolare il logaritmo dell'attività relativa (log. A) con una delle formule seguenti:

Per 4 punti:

$$(c) \ log. A = \frac{(u_1 + u_2 + u_4 + u_8 - s_1 - s_2 - s_4 - s_8) \times 0,602}{u_4 + u_8 + s_4 + s_8 - u_1 - u_2 - s_1 - s_2}$$

Per 3 punti:

$$(d) \ log. A = \frac{(u_1 + u_2 + u_4 - s_1 - s_2 - s_4) \times 0,401}{u_4 + s_4 - u_1 - s_1} \quad o$$

$$(d') \ log. A = \frac{(u_2 + u_4 + u_8 - s_2 - s_4 - s_8) \times 0,401}{u_8 + s_8 - u_2 - s_2}$$

Attività dell'estratto del campione = attività dello standard corrispondente × A. ($U_8 = S_8 \times A$).

Se l'attività relativa si trova al di fuori della gamma di valori compresi fra 0,5 e 2,0, ripetere la determinazione procedendo ad opportune regolazioni delle concentrazioni dell'estratto o, eventualmente, delle soluzioni di riferimento. Quando tale attività non puo essere ricondotta nella gamma di valori richiesta, il risultato deve essere considerato approssimativo e tale indicazione deve figurare sul certificato di analisi.

Allorché le rette non sono considerate parallele, ripetere la determinazione. Se in base a questa nuova determinazione non è ancora possibile ottenere il parallelismo, la determinazione deve essere considerata insoddisfacente. Esprimere il risultato in mg virginiamicina/kg di alimento.

9. RIPETIBILITÀ.

La differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate sullo stesso campione dallo stesso analista non deve superare:

2 mg/kg, in valore assoluto, per i contenuti in virginiamicina inferiori a 10 mg/kg;

il 20% del risultato più elevato per i contenuti da 10 a 25 mg/kg;

5 mg/kg, in valore assoluto, per i contenuti da 25 a 50 mg/kg;

il 10% del risultato più elevato per i contenuti superiori a 50 mg/kg.

3. — DOSAGGIO DELLA ZINCO-BACITRACINA
(per diffusione in agar)

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE.

Il presente metodo permette di dosare la zinco-bacitracina nei mangimi e nelle premiscele. Il limite inferiore di dosaggio è di 5 mg/kg (5 ppm) (*).

2. PRINCIPIO.

Il campione viene estratto a pH2 con una miscela metanolo-acqua-acido cloridrico e una soluzione di solfuro di sodio. Il solfuro di sodio permette di precipitare i sali di rame solubili che potrebbero interferire nella determinazione.

(*) 1 mg di zinco-bacitracina (qualità per mangimistica) equivale a 42 unità internazionali (UI).

L'estratto, portato a pH 6,5 viene concentrato (se necessario) e diluito. La sua attività antibiotica è determinata misurando la diffusione della zincobacitracina su terreno agarizzato, insemenzato con *Micrococcus luteus* (*flavus*).

La diffusione è rivelata dalla formazione di aloni di inibizione del microorganismo. Si ammette che il diametro di tali aloni sia direttamente proporzionale al logaritmo della concentrazione di antibiotico nel campo delle concentrazioni utilizzate.

3. MICROORGANISMO: MICROCOCCUS LUTEUS (FLAVUS) ATCC 10240.

3.1. *Conservazione del ceppo.*

Insemenzare con *Micrococcus luteus* (*flavus*) il terreno colturale (4.1) distribuito in provette a becco di clarino. Incubare per 24 ore a 30 °C, conservare in frigorifero a 4° C circa e trapiantare ogni quindici giorni.

3.2. *Preparazione della sospensione batterica* (a).

Mediante 2-3 ml di soluzione di cloruro di sodio (4.3), raccogliere la patina di una agar-coltura (3.1) preparata di recente. Con tale sospensione, insemenzare una bottiglia di Roux contenente 250 ml del terreno di coltura (4.1); incubare per 18-20 ore a 30° C. Raccogliere i germi con 25 ml di soluzione di cloruro di sodio (4.3) e omogeneizzare.

Diluire a 1/10 la sospensione mediante la soluzione di cloruro di sodio (4.3). La trasmittanza della sospensione, misurata a 650 nm allo spessore di un centimetro in confronto con la soluzione di cloruro di sodio (4.3), deve essere del 75% circa. Questa sospensione può essere conservata per una settimana alla temperatura di 4 °C circa.

4. TERRENI COLTURALI E REATTIVI.

4.1. *Terreno di mantenimento del ceppo* (b).

Peptone di carne	6,0 g
Triptone	4,0 g
Estratto di lievito	3,0 g
Estratto di carne	1,5 g
Glucosio	1,0 g
Agar	10,0-20,0 g
Acqua	1.000 ml

pH 6,5-6,6 (dopo sterilizzazione).

4.2. *Terreno di base del dosaggio* (b).

Triptone	10,0 g
Estratto di lievito	3,0 g
Estratto di carne	1,5 g
Glucosio	1,0 g
Agar	10,0-20,0 g
Tween 80	1 ml
Acqua	1.000 ml

pH 6,5 (dopo sterilizzazione).

4.3. *Soluzione allo 0,8% (p/v) di cloruro di sodio: sciogliere in acqua 8 g di cloruro di sodio, diluire a 1.000 ml e sterilizzare.*

4.4. *Miscela metanolo/acqua/acido cloridrico* (4.6) : 80/17,5/2,5 (v/v/v).

4.5. *Tampone al fosfato*, pH 6,5.

Fosfato bipotassico, K_2HPO_4	22,15 g
Fosfato monopotassico, KH_2PO_4	27,85 g
Acqua q.b. a	1.000 ml

4.6. *Acido cloridrico*, d-1,18-1,19.

4.7. *Acido cloridrico*, 0,1 M.

4.8. *Soluzione 1 M di idrossido di sodio.*

4.9. *Soluzione* 0,5 M *circa di solfuro di sodio.*

4.10. *Soluzione allo* 0,04% (p/v) *di bromocresolporpora.*

Sciogliere 0,1 g di bromocresolporpora in 18,5 ml di soluzione 0,01 M di idrossido di sodio. Portare a 250 ml con acqua ed omogeneizzare.

4.11. *Sostanza di riferimento*: *zinco-bacitracina di attività nota* (espressa in UI).

(a) Possono essere impiegati altri metodi, purché sia dimostrato che essi diano sospensioni di batteri analoghe.

(b) Si può utilizzare qualunque terreno colturale del commercio che dia gli stessi risultati.

5. *Soluzioni di riferimento.*

Pesare una quantità di sostanza di riferimento (4.11) corrispondente a 1.050 UI (secondo il titolo indicato). Aggiungere 5 ml di acido cloridrico 0,1 M (4.7) e lasciar riposare 15 minuti. Aggiungere 30 ml di acqua, aggiustare il pH a 4,5 con il tampone fosfato (4.5) (impiegare 4 ml circa), portare a 50 ml con acqua ed omogeneizzare (1 ml = 21 UI).

A partire da questa soluzione, preparare per diluizioni successive (1:1) con il tampone al fosfato (4.5) le seguenti soluzioni:

S_8 . . 0,42 UI/ml
S_4 . . 0,21 UI/ml
S_2 . 0,105 UI/ml
S_1 . 0,0525 UI/ml

6. PREPARAZIONE DELL'ESTRATTO.

6.1. *Estrazione.*

6.1.1. Premiscele ed alimenti minerali.

Pesare una quantità di campione compresa tra 2,0 e 5,0 g, aggiungere 29,0 ml della miscela (4.4) ed 1,0 ml della soluzione di solfuro di sodio (4.9); agitare brevemente. Verificare che il pH sia uguale a 2 circa.

Agitare per 10 minuti, aggiungere 30 ml di tampone fosfato (4.5), agitare per 15 minuti e centrifugare. Prelevare un'aliquota della soluzione surnatante e portare il pH a 6,5 mediante la soluzione 1 M di idrossido di sodio (4.8), impiegando un pHmetro ovvero la soluzione di bromocresolporpora (4.10) come indicatore.

Diluire con il tampone fosfato (4.5), fino ad ottenere una concentrazione presunta di zinco-bacitracina pari a 0,42 UI/ml (= U_8).

6.1.2. Concentrati proteici.

Pesare una quantità di campione di 10,0 g; aggiungere 49,0 g della miscela (4.4) ed 1,0 ml della soluzione di solfuro di sodio (4.9).

Agitare brevemente. Verificare che il pH sia di 2 circa. Agitare per 10 minuti, aggiungere 50 ml del tampone fosfato (4.5), agitare per 15 minuti e centrifugare. Prelevare un'aliquota del surnatante e portare a pH 6,5 con la soluzione 1 M di idrossido di sodio (4.8), impiegando un pHmetro o la soluzione di bromocresolporpora (4.10) come indicatore.

Evaporare la metà circa del volume in evaporatore rotante a temperatura non superiore a 35 °C. Diluire con il tampone fosfato (4.5), fino ad ottenere una concentrazione presunta in zinco-bacitracina pari a 0,42 UI/ml (= U_8).

6.1.3. Altri alimenti.

Pesare una quantità di 10,0 g di campione (20,0 g per una concentrazione presunta in zinco-bacitracina pari a 5 mg/kg). Aggiungere 24,0 ml della miscela (4.4) e 1,0 ml della soluzione di solfuro di sodio (4.9); omogeneizzare per 10 minuti. Aggiungere 25 ml di tampone fosfato (4.5), agitare per 15 minuti e centrifugare. Prelevare 20 ml del surnatante e regolare a pH 6,5 mediante la soluzione 1 M di idrossido di sodio (4.8), impiegando un pHmetro o la soluzione di bromocresolporpora (4.10) come indicatore.

Evaporare fino a 4 ml circa in evaporatore rotante a temperatura non superiore a 35 °C. Diluire il residuo con il tampone fosfato (4.5), fino ad ottenere una concentrazione presunta in zinco-bacitracina pari a 0,42 UI/ml (= U_8).

6.2. *Soluzioni dell'estratto.*

Partendo dalla soluzione U_8 e per diluizioni successive (1:1) con il tampone fosfato (4.5), preparare le soluzioni U_4 (concentrazione presunta : 0,21 UI/ml), U_2 (concentrazione presunta : 0,105 UI/ml) ed U_1 (concentrazione presunta: 0,0525 UI/ml).

7. MODALITÀ DI DOSAGGIO.

7.1. *Inoculazione del terreno di coltura.*

Con la sospensione di batteri (3.2), insemenzare il terreno base per il dosaggio (4.2) alla temperatura di 50 °C circa. Mediante saggi preliminari su piastra col terreno (4.2), determinare la quantità di sospensione di batteri che consente di ottenere, per le diverse concentrazioni di zincobacitracina, aloni di inibizione che abbiano la maggiore estensione possibile e che siano ancora netti.

7.2. *Preparazione delle piastre.*

La diffusione in agar si effettua su piastre con le quattro concentrazioni della soluzione di riferimento (S_8, S_4, S_2, S_1) e le quattro concentrazioni dell'estratto (U_8, U_4, U_2, U_1). Ogni piastra deve necessariamente contenere le quattro concentrazioni della sostanza di riferimento e dell'estratto. A tale scopo, impiegare piastre di dimensioni tali che si possano praticare nel terreno agarizzato almeno otto pozzetti del diametro di 10-13 mm, i cui centri non siano distanti tra loro meno di 30 mm. Si possono adoperare come piastre delle lastre di vetro piane, provviste di un anello di alluminio o di materiale plastico del diametro di 200 mm e dell'altezza di 20 mm.

Versare nelle piastre una quantità di terreno (4.2), insemenzato come indicato al punto 7.1, che permetta di ottenere uno strato dello spessore di 2 mm circa (60 ml per una piastra di 200 mm di diametro). Lasciar solidificare, praticare i pozzetti e deporvi dei volumi esattamente misurati delle soluzioni della sostanza di riferimento e dell'estratto (da 0,10 a 0,15 ml per pozzetto a seconda del diametro). Le operazioni descritte vanno ripetute almeno quattro volte per ogni concentrazione, in modo da ottenere per ciascuna determinazione 32 aloni di inibizione.

7.3. *Incubazione.*

Incubare le piastre per 16-18 ore, alla temperatura di 30 °C ± 2 °C.

8. VALUTAZIONE.

Misurare il diametro degli aloni di inibizione con l'approssimazione di 0,1 mm. Per ogni concentrazione, registrare le misure medie su carta semilogaritmica, riportando il logaritmo delle concentrazioni in funzione del diametro dell'alone di inibizione. Tracciare le rette più appropriate per la soluzione di riferimento e per l'estratto, procedendo ad esempio come segue.

Determinare il punto più appropriato per il livello più basso della soluzione di riferimento (SL) mediante la formula:

$$\text{(a) } SL = \frac{7s_1 + 4s_2 + s_4 - 2s_8}{10}$$

Determinare il punto più appropriato per il livello più elevato della soluzione di riferimento (SH) mediante la formula:

$$\text{(b) } SH = \frac{7s_8 + 4s_4 + s_2 - 2s_1}{10}$$

Determinare allo stesso modo i punti più appropriati per l'estratto al livello più basso (UL) ed al livello più alto (UH) sostituendo nelle formule sopra riportate i valori s_1, s_2, s_4 e s_8 con quelli di u_1, u_2, u_4 ed u_8.

Riportare i valori di SL ed SH sullo stesso grafico. Congiungendo i due punti si ottiene la retta più appropriata per la soluzione standard. Procedendo allo stesso modo per UL ed UH si ottiene la retta più appropriata per l'estratto.

In mancanza di interferenze, le rette dovrebbero essere parallele. In pratica, esse sono considerate parallele allorché (SH — SL) ed (UH — UL) non differiscono fra loro di più del 10% della loro media.

Se le rette non sono parallele, è possibile eliminare sia u_1 ed s_1, sia u_8 e s_8. In questo caso, i valori SL, SH, UL ed UH che permettono di ottenere le rette più appropriate vanno calcolati mediante le formule seguenti:

$$\text{(a') } SL = \frac{5s_1 + 2s_2 - s_4}{6} \quad \text{o} \quad \frac{5s_2 + 2s_4 - s_8}{6}$$

$$\text{(b') } SH = \frac{5s_4 + 2s_2 - s_1}{6} \quad \text{o} \quad \frac{5s_8 + 2s_4 - s_2}{6}$$

e mediante formule analoghe per UL ed UH. Se si utilizza quest'alternativa, bisogna verificare il parallelismo delle rette nel modo sopra descritto. Se il risultato è stato ottenuto a partire da tre punti, ciò va indicato sul certificato di analisi.

Quando le rette sono considerate parallele, calcolare il logaritmo dell'attività relativa (log. A) con una delle formule seguenti:

Per 4 punti:

$$(c)\ \log. A = \frac{(u_1 + u_2 + u_4 + u_8 - s_1 - s_2 - s_4 - s_8) \times 0{,}602}{u_4 + u_8 + s_4 + s_8 - u_1 - u_2 - s_1 - s_2}$$

Per 3 punti:

$$(d)\ \log. A = \frac{(u_1 + u_2 + u_4 - s_1 - s_2 - s_4) \times 0{,}401}{u_4 + s_4 - u_1 - s_1} \quad o$$

$$(d')\ \log. A = \frac{(u_2 + u_4 + u_8 - s_2 - s_4 - s_8) \times 0{,}401}{u_8 + s_8 - u_2 - s_2}$$

Attività dell'estratto del campione = attività dello standard corrispondente × A. ($U_8 = S_8 \times A$).

Se l'attività relativa si trova al di fuori della gamma di valori compresi fra 0,5 e 2,0, ripetere la determinazione procedendo ad opportune regolazioni delle concentrazioni dell'estratto o, eventualmente, delle soluzioni di riferimento. Quando tale attività non può essere ricondotta nella gamma di valori richiesta, il risultato deve essere considerato approssimativo e tale indicazione deve figurare sul certificato di analisi.

Allorché le rette non sono considerate parallele, ripetere la determinazione. Se in base a questa nuova determinazione non è ancora possibile ottenere il parallelismo, la determinazione deve essere considerata insoddisfacente.

9. RIPETIBILITÀ.

La differenza fra i risultati di due determinazioni effettuate sullo stesso campione dallo stesso analista non deve superare:

2 mg/kg, in valore assoluto, per i contenuti in zinco-bacitracina inferiori a 10 mg/kg;

il 20% del risultato più elevato per i contenuti da 10 a 25 mg/kg;

5 mg/kg, in valore assoluto, per i contenuti da 25 a 50 mg/kg;

il 10% del risultato più elevato per i contenuti superiori a 50 mg/kg.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(5445)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 1984.

Sostituzione dell'art. 4 del decreto ministeriale 25 ottobre 1984 recante modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 130;

Visto il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, convertito nella legge 12 giugno 1984, n. 219;

Visto il decreto interministeriale n. 2475 del 25 ottobre 1984 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 324 del 24 novembre 1984);

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi, adottata nella seduta del 16 ottobre 1984, che ha espresso parere favorevole per l'aumento medio generale del 10% delle tariffe ferroviarie a decorrere dal 1° dicembre 1984 e la successiva comunicazione a mezzo telex n. 10627 del 19 novembre 1984 con la quale si informa che, in relazione agli accordi intervenuti in data 14 febbraio 1984 fra Governo e parti sociali, l'aumento degli abbonamenti ferroviari non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 1985;

Vista la relazione n. C.ME.310/319-VG.512/A.84(2) del 20 novembre 1984 della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio commerciale e del traffico;

Sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 36 del 27 novembre 1984;

Decreta:

Art. 1.

Il testo dell'art. 4 del decreto interministeriale n. 2475 del 25 ottobre 1984, citato nelle premesse, è annullato e sostituito dal seguente:

« Il presente decreto, che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° dicembre 1984. E' fatta eccezione per le tariffe numeri 21, 21-*bis*, 22 e 23 di cui agli allegati numeri 4, 5 e 6, per le quali l'entrata in vigore è fissata al 1° gennaio 1985 ».

Art. 2.

Il presente decreto, che viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 1° dicembre 1984.

Roma, addì 28 novembre 1984

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

Il Ministro del tesoro
GORIA

(6365)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 15 luglio 1984, n. **794**.

Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Pisa.

N. 794. Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1984, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, un posto disponibile nel ruolo dei tecnici laureati viene assegnato all'istituto di farmacologia della facoltà di medicina e chirurgia della Università di Pisa.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1984
Registro n. 71 Istruzione, foglio n. 14

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Mercoledì 21 novembre 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jozef Wiejacz, ambasciatore della Repubblica popolare di Polonia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 21 novembre 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Lyle Everette Williams, ambasciatore di Trinidad e Tobago, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 21 novembre 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Hamed Mohamed Al-Shijni, ambasciatore della Repubblica araba dello Yemen, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Mercoledì 21 novembre 1984 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Marcio Enrique Veloz Maggiolo, ambasciatore della Repubblica Dominicana, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(6352)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese, firmato a Budapest il 21 gennaio 1982.

In data 3 ottobre 1984 è stato comunicato al Governo ungherese che l'Italia ha espletato le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore dell'accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese, firmato a Budapest il 21 gennaio 1982, la cui ratifica è stata autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1984, n. 345, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 21 luglio 1984.

Essendo analoga comunicazione pervenuta da parte del Governo ungherese in data 6 aprile 1982, l'accordo è entrato in vigore, in conformità dell'art. 14, comma secondo, il giorno 2 novembre 1984.

(6324)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1984, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalla data a fianco di ciascuno di essi indicata in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 e 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Macchia Antonio, esercente in Carbonara di Bari, distretto notarile di Bari, dal 1° gennaio 1985;

Carbone Gaetano, esercente in Bari, dal 2 gennaio 1985;

Pesce Nicola, esercente in Aprilia, distretto notarile di Latina, dal 15 gennaio 1985;

Capocasale Tommaso, esercente in Crotone, distretto notarile di Catanzaro, dall'11 febbraio 1985;

Tei Francesco, esercente in Perugia, dal 14 febbraio 1985;

De Chiara Carmelo, esercente in Capaccio, distretto notarile di Salerno, dal 15 febbraio 1985;

Rulli Ubaldo, esercente in Chieti, dal 18 febbraio 1985;

Corciulo Sebastiano, esercente in Squinzano, distretto notarile di Lecce, dal 9 marzo 1985;

Valente Gabriele, esercente in Napoli, dal 29 marzo 1985;

Fiordiliso Gennaro, esercente in Napoli, dal 30 marzo 1985.

(6369)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre (ruolo professori prima fascia), alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di scienze politiche:

politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

Facoltà di agraria:

tecnologia degli olii, grassi e derivati (semestrale);
acquicoltura;
ecologia zootecnica;
morfologia e fisiologia animale;
disegno tecnico e materiali (semestrale);
macchine ed impianti di industrie agrarie.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

Facoltà di lettere e filosofia:

lingua e letteratura francese;
lingua e letteratura tedesca.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6325)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Approvazione del modello tipo di conto economico da allegare alla domanda per l'ottenimento del contributo previsto dall'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, concernente norme per l'attuazione della politica mineraria.

Con decreto 3 luglio 1984, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, è stato approvato il seguente modello tipo di conto economico da allegare alla domanda per l'ottenimento del contributo previsto dall'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE

Modello tipo di conto economico
(art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752)

Miniera denominata .

In comune di . . provincia

Società titolare

	Anno lire	%
A - *Ricavi da attività mineraria*:		
1 - Vendite . . .		
2 - Cessioni interne . .		
3 - Rimanenze finali:		
prodotti finiti . .		
semilavorati		
materiali di consumo .		
4 - Altri proventi		
Totale A . .		100
B - *Ricavi da altre attività*		
C - *Costi da attività mineraria*:		
c1 - Costi di produzione:		
5 - esistenze iniziali:		
prodotti finiti . . .		
semilavorati . . .		
materiali di consumo .		
6 - personale addetto		
7 - Acquisti energia elettrica, combustibili . .		
8 - Acquisti materiali di consumo .		
9 - Manutenzione e riparazione .		
10 - Cessioni interne . .		
11 - Prestazioni e servizi di terzi .		
12 - Altri costi di produzione . .		
Totale c1 . . .		
c2 - Costi generali:		
13 - Personale addetto		
14 - Altri costi . . .		
Totale c2 . . .		
Totale C . . .		100
D - *Ammortamenti* .		
Risultato netto della gestione (A-C-D)		
E - *Oneri finanziari*		
F - *Oneri fiscali*		
G - *Oneri da altre attività* . . .		

NOTE ESPLICATIVE

1 - Ricavi da vendite dei prodotti ed eventuali sottoprodotti della singola miniera. Precisare qualità, quantità, tenori e prezzi unitari.

2 - Ricavi da vendite a società del gruppo. Indicare le società e precisare come al punto 1.

3 - Indicare la valutazione effettuata al prezzo di mercato alla data di chiusura dell'esercizio (31/12). Nel caso di rimanenze provenienti da esercizi precedenti, il valore sarà pari a quello iscritto nel bilancio precedente.

4 - Proventi comunque derivanti dall'attività mineraria. Precisare origine, natura e ammontare.

5 - La valutazione sarà effettuata in base ai valori iscritti in bilancio per l'anno precedente.

6 - Fornire il numero dei dirigenti, degli impiegati e degli operai con i relativi costi globali annui lordi.

7 - Consumi energetici unicamente riferiti all'attività industriale. Specificare i consumi e i costi per singole voci (energia elettrica, carburanti, combustibili).

8 - Specificare quantità e costi per categorie omogenee.

9 - Specificare per voci omogenee.

10 - Acquisti da società del gruppo. Indicare le società e precisare tipi, qualità, quantità e costi unitari dei prodotti e dei materiali.

11 - Specificare tipo e costo delle singole prestazioni o servizi e indicare i nominativi delle ditte.

12 - Gli eventuali « altri costi di produzione » debbono essere attribuibili all'attività industriale della miniera. Specificare la natura e l'ammontare delle singole voci.

13 - Costo del personale addetto ai servizi amministrativi, generali e vendite. Fornire a parte il dettaglio del costo per dirigenti, impiegati e altri addetti.

Nel caso di costi da imputare a più miniere specificare la metodologia adottata per valutare la quota parte del costo da attribuire alla miniera oggetto della domanda ed evidenziarne a parte il valore.

14 - Nel caso di spese generali da imputare a più miniere vale quanto indicato nel precedente punto 13 delle note esplicative.

D - Le quote degli ammortamenti devono essere calcolate con i coefficienti fiscalmente ammessi.

E - Precisare per provenienza, l'entità dei singoli oneri.

F - Specificare natura e ammontare dei diversi oneri corrisposti nell'anno (IRPEG, ILOR, IVA, ecc.) evidenziando gli oneri fiscali derivanti da accertamenti per gli anni pregressi.

G - Per « oneri da altre attività » devono intendersi eventuali oneri non derivanti dall'attività industriale della miniera.

Avvertenze

I dati esposti nel presente modello debbono riferirsi unicamente ai lavori di coltivazione, con esclusione di eventuali lavori di ricerca operativa o di ristrutturazione della miniera.

I dati e le notizie di dettaglio richiesti nelle note esplicative debbono essere trascritti su fogli a parte da allegare al presente modello.

Tutti gli elementi forniti sono strettamente riservati.

(6108)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « La Edificatrice - Soc. coop. a r.l. », in Sassari.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984, i poteri conferiti al dott. Erasmo Meloni, commissario governativo della società cooperativa edilizia « La Edificatrice - Soc. coop. a r.l. », in Sassari, sono stati prorogati fino al 10 maggio 1985.

(6300)

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 30 ottobre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimi Montubi, con sede in Vimodrone (Milano) (già Milano) e stabilimenti in Levate Dalmine (Bergamo) e Sermide (Mantova), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acsal - Azienda carni Lissone di Lissone (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 2 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Promedo Italia, con sede in Milano e stabilimento in Valperga Canavese (Torino), e prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnomagnesio, con sede e stabilimento in S. Lazzaro di Savena (Bologna), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di S. Lorenzo Bellizzi (Cosenza) impegnate nella prima fase dei lavori di trasferimento dell'abitato sospesi dal 17 novembre 1983 od entro sei mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione dello straordinario trattamento di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 è prolungata di mesi tre la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Acerra (Napoli) per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Montefibre, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 9 febbraio 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.C. - Manufatti cemento, con sede e stabilimento in Matera, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valbasento fibre, in Macchia di Ferrandina (Matera), è prolungata al 12 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lodigiani, cantiere di Valsinni (Matera), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove iniziative per lo sviluppo industriale, Pomarico (Matera), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Quinto e Manfredi di Matera, è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini internazionale, in Ferrandina (Matera), è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Branella Pierino di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° giugno 1983 al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zincol marchigiana di **Monsano** (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 dicembre 1983 al 24 giugno **1984**.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Excelsior strumenti musicali, con sede e stabilimento in Castelfidardo (Ancona), è prolungata al 31 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cagnoni e C., con sede in Osimo (Ancona), divisione metalmeccanica, è prolungata al 6 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pica, con sede e stabilimento in Pesaro, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 dicembre 1983 al 22 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arte Italia, in Ascoli Piceno, è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Pesaro, stabilimento in Pesaro, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Angel's confezioni, con stabilimento in Castelvecchio di Monteporzio (Pesaro), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 settembre 1983 al 18 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Tamburo, con sede e stabilimento in Agugliano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 settembre 1982 al 6 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Conceria del Chienti di Tolentino (Macerata), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 19 settembre 1980.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.S. - Costruzioni meccaniche settentrionali, con sede legale in Bologna e stabilimento in Ravenna, è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bartoletti, con sede legale in Forlì e stabilimenti in Forlì e Napoli, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italrettile, con sede e stabilimento in Montodine (Cremona), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hydromac, filiale di Agrate Brianza (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1982 al 31 ottobre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Gentleman, con sede e stabilimento in Chiari (Bologna), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Neotron, con sede in Milano e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 12 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano, sede di Milano ed uffici di Milano, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Foseco, con sede in Milano e stabilimento in Marcallo in Casone (Milano, è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nese di Nese, con sede e stabilimento in Nese di Alzano Lombardo (Bergamo), e prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Gornati Oreste S.r.l., con sede e stabilimento in Legnano (Milano), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Neca - Necchi & Campiglio, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriera Fenotti e C., con sede e stabilimento in Montichiari (Brescia), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Franchi Luigi, con sede e stabilimento in Fornaci (Brescia), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a., Optronics di Tradate (Varese), è prolungata al 30 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Armi Renato Gamba, con sede e stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tre Elle S.p.a., con sede e stabilimento in Tradate (Varese), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saic Casati, con sede e stabilimento in San Martino Siccomaro (Pavia), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plastak Machinery, con sede in Brescia e stabilimento in Morazzone (Varese), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Marzoli & C., con sede e stabilimento in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla G.B. Galimberti S.p.a., stabilimento in Osnago (Como), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valbasento fibre, in Macchia di Ferrandina (Matera), è prolungata al 12 dicembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lodigiani, cantieri di Valsinni (Matera), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucirini internazionale, in Ferrandina (Matera), e prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Branella Pierino di Porto S. Giorgio (Ascoli Piceno), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zincol marchigiana di Monsano (Ancona), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cagnoni e C., divisione metalmeccanica, in Osimo (Ancona), è prolungata al 5 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pica, con sede e stabilimento in Pesaro, è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura abiti di Luserna San Giovanni (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 gennaio 1983 al 10 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Neotron, con sede in Milano e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 15 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ferriera Fenotti e C., con sede e stabilimento in Montichiari (Brescia), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Armi Renato Gamba, con sede e stabilimento in Gardone Val Trompia (Brescia), è prolungata all'8 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Valbasento fibre, in Macchia di Ferrandina (Matera), è prolungata al 13 marzo 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura abiti di Luserna S. Giovanni (Torino), è prolungata al 9 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.I.L. di Matera, e prolungata al 13 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sima, meccanica oleodinamica di Jesi (Ancona), è prolungata al 19 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Peduzzi Maitex, con sede legale in Milano e stabilimenti in Caronno Pertusella (Varese) e Garbagnate Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pav.Et., in Bari, e prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamital, con sede in Savigliano (Cuneo) e stabilimento in Cantallo (Cuneo), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Midi di Bari, e prolungata la 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ricam S.p.a., in liquidazione, con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli ora Snia BPD, stabilimento di Napoli, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Neotron, con sede in Milano e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 13 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Navicolor di Venezia-Mestre, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Caserta per i lavori relativi alla realizzazione dell'opera pubblica variante alla strada statale n. 7 e strada statale n. 265, tra Capua e Maddaloni compresa la variante esterna dell'abitato di Caserta primo lotto della strada statale n. 265 alla strada comunale per Tuoro di Caserta sospesi dal 3 maggio 1982 od entro tre mesi dalla predetta data che hanno beneficiato del decreto ministeriale 9 agosto 1982.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona della Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 18 marzo 1981.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 28 agosto 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Nuove industrie ceramiche Cedit di Roccasecca (Frosinone), è prolungata al 3 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi e Ghisolfi sud, con sede in Milano e stabilimento in Anzio (Roma), è prolungata al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gaeta industria petroli, in Gaeta (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 agosto 1982 al 2 febbraio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla D.I.A.M. S.p.a. - Diffusione italiana alta moda di Roma, è prolungata al 1° maggio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Plocco O.S.I.M. S.n.c., con sede e stabilimento in Frosinone, è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Edilpan S.p.a., con sede e stabilimento in Patrica (Frosinone), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Legatoria rinascita S.p.a., con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 26 marzo 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.A.P. S.p.a. - Cementi armati prefabbricati di Aprilia (Latina), è prolungata al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S. Magno - Soc. coop. di produzione e lavoro S.r.l. di Anagni (Frosinone), è prolungata al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.R.E.M. di Pomezia, è prolungata al 22 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.S.A. - Officina Sciolari, in Roma, è prolungata al 30 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giacobbi, in S. Rufina di Cittaducale (Rieti), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.I.F. - Anonina ceramiche italiane Fiorano di Fiorano Modenese (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 novembre 1983 al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PA.RA - Pavimenti e rivestimenti affini, in Casalgrande (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 novembre 1983 al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.I.M. - Compagnia industriale manufatti, con sede legale in Milano e stabilimento in Modigliana (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramiche forlivesi, con sede e stabilimento in Rocca S. Casciano (Forlì), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gazzotti, in Castelmaggiore (Bologna), è prolungata al 6 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Celli, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Fidenza (Parma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1983 al 2 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio olcese veneziano, stabilimento di Pordenone, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex - Industria tessile, con stabilimento in Pordenone, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano S.p.a., stabilimento di Trieste, è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rhoss di Codroipo (Udine), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine riunite di Udine, è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adriaplast, con sede e stabilimento in Monfalcone (Gorizia), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Necchi S.p.a., con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Solvay & C. - Società anonima, sede direzionale di Milano, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Corbetta Francesco, con sede e stabilimento in Ospitaletto Bresciano (Brescia), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettroplastica, con sede in Roncadelle (Brescia) e stabilimenti in Bedizzole e Roncadelle (Brescia), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mollificio Pietro Garzonio, con sede e stabilimento in Somma Lombardo (Varese), è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Giani, con sede e stabilimento in Cassano Magnago (Varese), in amministrazione controllata, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla M.T.M. - Manifattura tessuti Milano, con sede in Milano e stabilimento in Rho (Milano), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Plastin, con sede e stabilimento in Cologno Bresciano (Milano), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tovaglieri meccanica, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Castellanza (Varese), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta E. Siciliani S.p.a., con sede e stabilimento in S. Giuliano Milanese (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta C.G.S. - Istrumenti di misura, con sede e stabilimento in Monza (Milano), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palini industria del legno, con sede e stabilimento in Pisogne (Brescia), è prolungata al 23 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dima, sede di Milano e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Brill, ufficio di Milano; S.p.a. Ing. Luigi Conti Vecchi, uffici di Milano; S.p.a. S.I.R., uffici di Milano; S.p.a. Viset, uffici di Milano (gruppo S.I.R.), è prolungata all'11 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tintoria Moretti, con sede e stabilimento in Briosco (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Accessorio radiografico, con sede e stabilimento in Burago di Molgora (Milano) (già Cologno Monzese), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fila Tools, con sede e stabilimento in Voghera (Pavia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Carrozzeria Garbarini, con sede e stabilimento in Bodio Lomnago (Varese), è prolungata al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti ditta Massoni S.p.a., con sede e stabilimento in Stradella (Pavia), è prolungata a 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti S.p.a. Ermenegildo Carabelli, con sede di Sumirago (Varese) e stabilimento in Albusciago di Sumirago (Varese), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti S.p.a. Omega, con sede e stabilimento in Desio (Milano), è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dolci di Somma Lombardo (Varese), è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Molgora Modesto di Cerri Fracassi Marini Linda, con sede e stabilimento in Milano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Webe elettromeccanica S.p.a., con sede in Monza e stabilimento in Borgo S. Giovanni (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessitura e candeggio F.lli Visconti di Modrone, con sede e stabilimento in S. Vittore Olona (Milano), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Metra, con sede in Brescia e stabilimento in Rondengo Saiano (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Manfredonia, impegnate nei lavori di completamento del nuovo porto industriale, sospesi dal 7 maggio 1984 od entro sei mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dai contributi di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Fiumesanto (Sassari) per i lavori relativi al primo e secondo gruppo della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 marzo 1983.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è prolungata per altri sei mesi in favore dei lavoratori dipendenti dal Condominio dello stabile sito in Napoli, alla via S. Chiara, 41.
Il trattamento d'integrazione salariale è esente dal contributo addizionale di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Brusarosco, con sede legale e stabilimento in Arzignano (Vicenza), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fornace Pasubio, con sede legale e stabilimento in Villaverla (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 ottobre 1983 al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Malobbia, con sede in Thiene (Vicenza) e stabilimento in Arsiero (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 dicembre 1983 al 10 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ates Tricots, con sede e stabilimento in Tezze sul Brenta (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Autogru Rigo, con sede legale e stabilimento in Domegliana S. Ambrogio-Volpicella (Verona), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove fonderie riunite, con sede legale e stabilimento in Limena (Padova), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuove officine Zen fonderie di Albignasego (Padova), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L.E.G.O. - Legatoria editoriale G. Olivotto, con sede e stabilimento in Vicenza, è prolungata al 29 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartotecnica di Zanè S.r.l., con sede legale e stabilimento in Zanè (Vicenza), è prolungata al 19 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.T.S. - Industria termomeccanica Schio, con sede legale e stabilimento in Schio (Vicenza), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Metal Padovan S.p.a. di Noventa Vicentina (Vicenza), è prolungata al 15 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Comedil gru, con sede legale e stabilimento in Ponte nelle Alpi (Belluno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 novembre 1983 al 6 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Pretto Escher Wyss, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Navicolor di Mestre (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nervesa della Battaglia, con sede in Villorba (Treviso) e stabilimento in Nervesa della Battaglia, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Idromacchine, con sede legale in Spinea (Venezia) e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fay italiana, con sede legale e stabilimento in Marcon (Venezia), è prolungata al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Madras, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimento in San Lazzaro di Bassano del Grappa (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.O.R. - Industrie ottiche riunite, con sede e unità in Marghera (Venezia), centro imprenditoriale in Milano, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zanussi grandi impianti, con sede legale in Pordenone, sede amministrativa in Conegliano, stabilimenti in Valbrembo (Bergamo), Villotta, Vallenoncello (Pordenone), Malo (Vicenza) e Rovigo, è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Filatura San Lorenzo S.p.a., con sede e stabilimento in Visnadello di Spresiano (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 novembre 1983 al 13 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.B. - Industria veneta biscotti, con sede in Milano e stabilimento in Bovolone (Verona), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Perlini veicoli industriali, con sede sociale in San Bonifacio (Verona) e stabilimento in Gambellara (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sigismondo Piva, con sede in Milano e stabilimenti in Valdobbiadene (Treviso) e Pedavena (Belluno), è prolungata al 25 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ricam S.p.a., in liquidazione, con sede legale e stabilimento in Pomezia (Roma), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 ottobre 1983 al 29 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Veneziana vetro, con sede e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lanificio Cini S.r.l., con sede legale e stabilimento in Vittorio Veneto (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 febbraio 1984 al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Tecnica, con stabilimento in Nervesa della Battaglia e Giavera del Montello (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Filatura del Montello S.r.l., con sede legale e stabilimento in Visnadello di Villorba (Treviso), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alpina S.p.a., con sede e stabilimento in San Vendemiano (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 maggio 1983 al 6 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M.V.M.A. - G. Pozzani S.p.a., con sede legale in Vicenza e stabilimento in Chiuppano (Vicenza), è prolungata al 26 giugno 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Archimede, con sede e stabilimento in Susegana (Treviso), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mossi e Gisolfi sud, con sede in Milano e stabilimento ad Anzio (Roma), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gaeta industria petroli, in Gaeta (Latina), è prolungata al 2 maggio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla D.I.A.M. S.p.a. Diffusione italiana alta moda di Roma, è prolungata al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Legatoria Rinascita S.p.a, con sede legale e stabilimento in Roma, è prolungata al 27 settembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.A.P. S.p.a. Cementi armati prefabbricati di Aprilia (Latina), è prolungata al 15 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S. Magno Società coop. di produzione e lavoro S.r.l. di Anagni (Frosinone), è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. PA.RA Pavimenti e rivestimenti affini, in Casalgrande (Reggio Emilia), è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.M. Compagnia industriale manufatti, con sede legale in Milano e stabilimento in Modigliana (Forlì), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Celli, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Fidenza (Parma), è prolungata al 1° gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Corbetta Francesco, con sede e stabilimento in Ospitaletto Bresciano (Brescia), è prolungata al 14 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Mollificio Pietro Garzonio, con sede e stabilimento in Somma Lombardo (Varese), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Giani, con sede e stabilimento in Cassano Magnago (Varese), in amministrazione controllata, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Texarco S.p.a., con sede e stabilimento in Arconata (Milano), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla P.M.V.M.A. - G. Pozzani S.p.a., con stabilimento di San Martino Buonalbergo (Verona), è prolungata al 27 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano), per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24 che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Fiusanto (Sassari) per i lavori relativi al primo e secondo gruppo della centrale termoelettrica ENEL, sospesi dal 23 febbraio 1983 o entro tre mesi dalla predetta data, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 26 marzo 1983.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifattura abiti di Luserna S. Giovanni (Torino), è prolungata all'8 gennaio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Neotron, con sede in Milano e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 14 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Hydromac S.p.a., con sede legale in S. Mauro Torinese (Torino), filiale di Roma, è prolungata al 10 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gaeta industria petroli, con sede in Gaeta (Latina), è prolungata al 31 luglio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fornace S.I.L.V.I., con sede legale e stabilimento in Villaverla (Vicenza), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Brusarosco, con sede legale e stabilimento in Arzignano (Vicenza), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fornace Pasubio, con sede legale e stabilimento in Villaverla (Vicenza), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.B. - Industria veneta biscotti, con sede in Milano e stabilimento in Bovolone (Verona), è prolungata al 20 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Neotron, con sede in Milano e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 15 agosto 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.M. - Compagnia industriale manufatti, con sede legale in Milano e stabilimento in Modigliana (Forlì), è prolungata al 26 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Celli, con sede in Milano e stabilimenti in Milano e Fidenza (Parma), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alpina S.p.a., con sede e stabilimento in San Vendemiano (Treviso), è prolungata al 5 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M.V.M.A. - G. Pozzani S.p.a., con sede legale in Vicenza e stabilimento in Chiuppano (Vicenza), è prolungata al 25 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Archimede, con sede e stabilimento in Susegana (Treviso), è prolungata al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla P.M.V.M.A. - G. Pozzani S.p.a., con stabilimento in San Martino Buonalbergo (Verona), è prolungata al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla D.I.A.M. S.p.a. - Diffusione italiana alta moda di Roma, è prolungata al 30 ottobre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Alpina S.p.a., con sede e stabilimento in San Vendemiano (Treviso), è prolungata al 6 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M.V.M.A. - G. Pozzani S.p.a., con sede legale in Vicenza e stabilimento di Chiuppano (Vicenza), è prolungata al 25 dicembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Hydromac S.p.a., con sede legale in S. Mauro Torinese (Torino), filiale di Roma, è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Neotron, con sede in Milano e stabilimento in Cusano Milanino (Milano), è prolungata al 16 maggio 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Archimede, con sede e stabilimento in Susegana (Treviso), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Dal Vera, con sede e stabilimento in Susegana (Treviso), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Tecnica, con stabilimento in Nervesa della Battaglia e Giavera del Montello (Treviso), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta P.M.V.M.A. - G. Pozzani S.p.a., con sede legale in Vicenza e stabilimento di Chiuppano (Vicenza), è prolungata al 25 marzo 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Archimede, con sede e stabilimento in Susegana (Treviso), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Davis international, con sede e stabilimento in Conegliano (Treviso), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Center Craft S.p.a. di Fiumicino (Roma), è prolungata al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(6273-6329-6330)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 6 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operanti nell'area industriale di Brindisi, è prolungata per ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Varna (Bolzano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Ariccia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore calzetteria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali produttrici di calce idrata operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore editoria operanti nel comune di Cagliari, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nella provincia di Cagliari, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Ancona, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore legno operanti nella provincia di Lucca, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore trasporti e servizi ausiliari operanti nel comune di Catania, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore calzature operanti nel comune di Monteroni d'Arbia (Siena), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore vetro operanti nel comune di Barberino Valdelsa (Firenze), il periodo di centottan-

ta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Radda in Chianti (Siena), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Castel Rozzone (Bergamo), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore chiusure lampo operanti nel comune di Brugherio (Milano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Milano, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore estrattivo minerario operanti nei comuni di Collio Val Trompia e Bovegno (Brescia), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di S. Pancrazio Val d'Ultimo (Bolzano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Silandro (Bolzano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 8 novembre 1984, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore molitorio operanti nel comune di Lana (Bolzano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Asti, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Schilpario (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore lavanderia industriale operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Ariccia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore calzetteria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore confezioni maglieria operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore elettromeccanico operanti nel comune di Roma, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore produzione strutture prefabbricate nel comune di Pontinia (Latina), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali produttrici di calce idrata operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore vetro operanti nel comune di Bolzano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Avezzano (L'Aquila), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore laterizi operanti nel comune di Pasiano (Pordenone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore trasporti e servizi ausiliari operanti nel comune di Catania, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Castel Rozzone (Bergamo), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Bolzano, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore molitorio operanti nel comune di Lana (Bolzano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Trieste, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Ravina (Trento), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore laterizi operanti nei comuni di Valdaora e Rasun Anterselva (Bolzano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di S. Pancrazio Val d'Ultimo (Bolzano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 9 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Silandro (Bolzano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore lavanderia industriale operanti nel comune di Pomezia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore cartario-cartotecnico operanti nel comune di Ariccia (Roma), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali produttrici di calce idrata operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore abbigliamento operanti nel comune di Roma, ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Silandro (Bolzano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore metalmeccanico operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 10 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore raffinerie petroli operanti nella zona di Venezia-Porto Marghera, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Con decreto ministeriale 12 novembre 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali produttrici di calce idrata operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

(6327)

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1984

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di ottobre 1984 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1983		108.248.659.392		
Gestione di bilancio	Entrate finali	143.274.918.818.286		— 79.823.254.657.843
	Spese finali		223.098.173.476.129	
	Rimborso di prestiti		44.489.069.369.157	
	Accensione di prestiti	99.112.055.363.006		
	TOTALE	242.386.974.181.292	267.587.242.845.286	— 25.200.268.663.994
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.347.563.476.365.300	1.313.964.917.856.497	+ 33.598.558.508.803
	Crediti di tesoreria	552.743.375.218.367	561.191.728.148.993	— 8.448.352.930.626
	TOTALE	1.900.306.851.583.667	1.875.156.646.005.490	+ 25.150.205.578.177
	TOTALE COMPLESSIVO	2.142.802.074.424.351	2.142.743.888.850.776	
Fondo di cassa al 31 ottobre 1984			58.185.573.575	— 50.063.085.817
	TOTALE A PAREGGIO	2.142.802.074.424.351	2.142.802.074.424.351	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1983	Al 31 ottobre 1984	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	108.248.659.392	58.185.573.575	— 50.063.085.817
Crediti di tesoreria	142.797.634.184.286	151.245.987.114.912	+ 8.448.352.930.626
TOTALE	142.905.882.843.678	151.304.172.688.487	+ 8.398.289.844.809
Debiti di tesoreria	323.730.139.419.974	357.328.697.928.777	— 33.598.558.508.803
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 180.824.256.576.296	— 206.024.525.240.290	— 25.200.268.663.994

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 ottobre 1984: 1.188 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 OTTOBRE 1984

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	* 114.372.944.510.772				
TITOLO II — Entrate extra-tributarie	* 28.463.765.053.926				
ENTRATE CORRENTI . . .	* 142.836.709.564.698	TITOLO I — Spese correnti . .	186.074.678.652.873	Risparmio pubblico	— 43.237.969.088.175 *
TITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	* 438.209.253.588	TITOLO II — Spese in conto capitale	37.023.494.823.256		
ENTRATE FINALI . . .	143.274.918.818.286	SPESE FINALI . . .	223.098.173.476.129	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	— 79.823.254.657.843
		TITOLO III — Rimborso di prestiti	44.489.069.369.157		
ENTRATE FINALI . . .	143.274.918.818.286	SPESE COMPLESSIVE . . .	267.587.242.845.286	Ricorso al mercato	— 124.312.324.027.000
TITOLO IV — Accensione di prestiti	99.112.055.363.006				
ENTRATE COMPLESSIVE . . .	242.386.974.181.292	SPESE COMPLESSIVE . . .	267.587.242.845.286	Saldo di esecuzione del bilancio	— 25.200.268.663.994

* Dato provvisorio

(6386)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzo massimo al consumo del burro per « vendita speciale CEE » ai sensi dei regolamenti (CEE) numeri 2956, 2957 e 3029 rispettivamente del 18 ottobre 1984, 22 ottobre 1984 e 29 ottobre 1984.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee numeri 2956, 2957 e 3029 rispettivamente del 18, 22 e 29 ottobre 1984;

Visto in particolare l'art. 10 del regolamento n. 2956 il quale prevede che gli Stati membri fissino un prezzo massimo di vendita al minuto del burro destinato alla « vendita speciale CEE »;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1526;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 17 novembre 1984;

Visto il telex n. A13406/4003 del 19 novembre 1984 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale viene sollecitata la fissazione quanto prima, del prezzo al consumo del burro;

Ritenuto di dover adottare nella determinazione del prezzo gli stessi criteri indicati dalla commissione centrale prezzi in occasione della precedente determinazione (23 novembre 1982);

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) E' stabilito in L. 5.400 il chilogrammo il prezzo massimo al minuto, IVA compresa, del burro per « vendita speciale CEE », per il quale ai sensi dei regolamenti comunitari indicati in premesse, viene concesso un aiuto di 160 ECU, pari a L. 229.120 per ogni 100 chilogrammi.

2) Il burro per « vendita speciale CEE » deve essere prodotto esclusivamente con crema di latte non contenente crema di siero di latte e commercializzato senza essere sottoposto a miscugli, nei quantitativi e nelle confezioni di cui al richiamato decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Roma, addì 28 novembre 1984

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato-Presidente della giunta
ALTISSIMO

(6429)

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, petroli e olii combustibili. (Comunicato della segreteria)

In attuazione del provvedimento C.I.P. n. 26/1982 del 6 luglio 1982, modificato con provvedimenti n. 37/1982 del 15 settembre 1982, n. 49 del 15 dicembre 1982 e n. 34 del 16 ottobre 1984, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, riferiti ai corrispondenti prezzi medi europei, ricavati dai dati trasmessi dalla Direzione energia della C.E.E., con telex n. 209688 del 27 novembre 1984 praticabili dal 30 novembre 1984 secondo la normativa vigente, ai livelli di scambio previsti dal richiamato provvedimento C.I.P.:

Gasolio autotrazione	L./lt	669
Gasolio agricoltura	»	481
Petrolio agricoltura	»	470
Gasolio pesca e piccola marina	»	445
Petrolio pesca e piccola marina	»	435
Olio combustibile ATZ	L./kg	434
Olio combustibile BTZ	»	477

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	625	628	631	634	637
Petrolio (*)	»	681	684	687	690	693
Olio comb. fluido	L./kg	558	561	564	567	570

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt. s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in lire/kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

(6430)

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Misure speciali per talune varietà di tabacco in colli del raccolto 1983

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610;

Visti i regolamenti (CEE) n. 1467/70 del Consiglio del 20 luglio 1970, n. 1727/70, della commissione del 25 agosto 1970, che fissano le norme e le modalità di intervento nel settore del tabacco;

Visto il regolamento (CEE) n. 1535/81 del Consiglio del 19 maggio 1981 ed il regolamento (CEE) n. 723/82 della commissione del 30 marzo 1982, recanti misure speciali per il tabacco in foglia, condizionato in colli, delle varietà Kentucky e suoi ibridi, Moro di Cori, Salento, Xanti, Perustitza ed Erzegovina dei raccolti 1981, 1982 e 1983;

Dispone

la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dei seguenti dati relativi ai quantitativi massimi netti conferibili all'organismo di intervento, per le sottoindicate varietà di tabacco in colli del raccolto 1983:

Kentucky	kg	863.551
Xanti Yakà	»	560.086
Perustitza	»	402.513
Erzegovina	»	892.254

Roma, addì 23 novembre 1984

Il Ministro-Presidente: PADOLFI

(6401)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso pubblico, per esami, a complessivi cinquanta posti di consigliere telecomunicazioni, categoria settima, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 2 aprile 1963, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, 31 luglio 1978, n. 571 e 29 aprile 1982, n. 327, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui alla citata legge;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, n. 4584, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1983, registro n. 10, foglio n. 261, con il quale le qualifiche funzionali e i relativi profili professionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stati ascritti — ai sensi degli articoli 5 e 6 della predetta legge n. 797 — alle rispettive categorie secondo le nuove declaratorie di cui all'art. 3 della ripetuta legge n. 797 e sono stati rideterminati i contingenti autonomi di posti di ciascuna qualifica funzionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1983, registro n. 3, foglio n. 143, con il quale sono stati stabiliti i requisiti culturali per l'accesso alle varie categorie e le riserve dei posti per il personale interno nei concorsi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833, registrato alla Corte dei conti il 21 maggio 1983, registro n. 17, foglio n. 260, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Riconosciuta la necessità di bandire un concorso pubblico, per esami, a complessivi cinquanta posti di consigliere telecomunicazioni in prova, della categoria settima, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (in particolare l'art. 26-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33);

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

E' bandito un concorso pubblico, per esami, per la nomina alla qualifica di consigliere telecomunicazioni in prova, categoria settima, del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, per complessivi cinquanta posti, di cui un posto riservato ai laureati in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli.

Ai sensi dell'art. 2, terzo comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 agosto 1982, n. 4614, dieci dei suddetti posti sono riservati in favore del personale dell'esercizio, collocato nella sesta categoria con effetto dal 1° gennaio 1982 a norma dell'art. 6 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, sia in possesso di uno dei titoli di studio indicati nel seguente art. 2 ed abbia compiuto almeno quattro anni di anzianità di servizio nella categoria stessa, salvo il disposto di cui all'art. 15/101. Ai fini del raggiungimento di detta anzianità viene computato il servizio prestato nella categoria di provenienza. Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 8/873, commi secondo e terzo, di conferire agli idonei, i posti che si renderanno disponibili, nel limite del 10 per cento dei posti messi a concorso, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Le riserve di posti si applicano anche nel caso di assunzione di contingenti di idonei.

Art. 2.
Titolo di studio - Abilitazione professionale

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria elettronica o in ingegneria elettrotecnica o in chimica o in chimica industriale o in fisica o in matematica o in matematica e fisica o in discipline nautiche rilasciato dall'Istituto universitario navale di Napoli, ovvero in ingegneria di altro tipo purché integrato da diploma di specializzazione post-universitario in materia di telecomunicazioni conseguito presso una facoltà di ingegneria della Repubblica o presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Inoltre gli aspiranti laureati in ingegneria debbono essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 3.
Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quelli indicati dal precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di 18 anni e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 ed all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile nonché coloro che sono stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti esterni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti esterni, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato B, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Non è ammessa la presentazione delle domande ad altri organi dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con la esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure la inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) di essere abilitati all'esercizio della professione (per i laureati in ingegneria);

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

n) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazioni imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo, né di quelle prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato.

Art. 6.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti interni

Le domande di ammissione al concorso da parte degli aspiranti interni, di cui al secondo comma del precedente art. 1, redatti su carta bollata, indirizzate alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5, all'ufficio di applicazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero di matricola;

d) l'ufficio di applicazione;

e) la categoria e la qualifica in atto rivestita e la qualifica di inquadramento ai sensi dell'art. 29 della legge 3 aprile 1979, n. 101, nonché la data di nomina nelle qualifiche stesse;

f) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo quadriennio, ovvero di non aver riportato alcuna nota di demerito;

g) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) di essere abilitati all'esercizio della professione (per i laureati in ingegneria);

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

l) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui all'art. 10 del presente bando di concorso.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione, le proseguiranno tempestivamente all'organo competente (direzioni centrali, direzioni compartimentali, direzioni provinciali, circoli costruzioni T.T.) a redigere apposito foglio informativo contenente le notizie di cui alle lettere da a) a h) del comma precedente. Detti organi, dopo aver corredato le domande con il suddetto foglio informativo, cureranno che le domande stesse vengano tempestivamente inoltrate al competente ufficio del Ministero.

Si osservano le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 5.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente articolo 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 12.

Art. 8.

Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 9.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i magistrati amministrativi con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da due funzionari dell'Amministrazione autonoma delle poste delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore del ruolo tecnico delle telecomunicazioni, anche in quiescenza; in luogo di uno o di entrambi i funzionari, possono essere nominati uno o due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame, anche in quiescenza.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere, da scegliersi tra docenti anche in quiescenza, ovvero tra funzionari dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a dirigente superiore in possesso dei requisiti di cui al decreto ministeriale 20 aprile 1983, n. 4833.

Art. 10.

Programma - Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di un colloquio e di una conversazione facoltativa di lingua francese, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

Per ciascuna prova d'esame, sia obbligatoria che facoltativa, la valutazione sarà espressa in punti interi, da zero a venti.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione complessiva non inferiore a punti ventotto, con un minimo di punti dodici in una delle due prove. Il colloquio si intenderà superato se il candidato avrà riportato una votazione non inferiore a punti dodici.

La votazione complessiva sarà costituita dalla metà del punteggio complessivo riportato nelle prove scritte, del punto ottenuto nel colloquio e di un decimo della votazione ottenuta nella prova facoltativa di lingua francese purché non inferiore a punti dodici.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

Art. 11.

Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 25 e 26 gennaio 1985, alle ore otto, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, Roma.

I candidati dovranno presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore otto dei giorni sopra indicati, per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduta di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

Titoli di preferenza o di precedenza

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli che danno loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, debbono inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o assicurata convenzionale o presentare direttamente alla Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio stesso, i documenti di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dall'autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartengono alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92.

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonché gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli aspiranti alla riserva di cui al secondo comma dell'art. 1 del presente decreto sono tenuti a produrre, nel termine e nei modi previsti dal primo comma del presente articolo, la copia integrale dello stato matricolare civile.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per servizio o del lavoro, che siano disoccupati, dovranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in bollo e nelle forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo né dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 13.

Graduatoria di merito - Riserva di posti
Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del penultimo comma del precedente art. 10).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quelle di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonché quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale personale - Divisione 1ª - Sezione 2ª - Viale America - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'invito — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) diploma originale su carta da bollo comprovante il superamento dell'esame di Stato per l'esercizio della professione ovvero certificato di abilitazione o copia autentica dei medesimi (per i laureati in ingegneria);

3) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

4) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

7) certificato medico, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'autorità sanitaria del comune di residenza, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056. Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonché delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

8) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina) certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima) certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 4), 5), 6) e 7) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti in bollo e nelle forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purché da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonché ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.
Documentazioni di rito ridotto

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 7) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti alle forze di polizia, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni trenta, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) diploma originale dell'abilitazione professionale (per i laureati in ingegneria);

3) estratto dell'atto di nascita;

4) certificato di godimento dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Nomina in prova Esclusione dalla nomina

I vincitori nonché gli idonei utilmente collocati in graduatoria potranno essere immessi subito in servizio previo accertamento, ove occorra, della idoneità fisica e sotto condizione del possesso di tutti i requisiti da comprovare mediante la successiva presentazione della documentazione di rito a norma delle disposizioni vigenti.

I predetti saranno nominati in prova con decorrenza, agli effetti giuridici, dalla data fissata per l'assunzione e, agli effetti economici, dal giorno di effettiva presentazione in servizio, per un periodo non inferiore a sei mesi con le competenze iniziali spettanti per legge.

Coloro che non assumono servizio senza giustificato motivo, nel termine stabilito, sono esclusi dalla nomina. Sono altresì esclusi dalla nomina, salvi gli effetti economici relativi al servizio reso, coloro che, pur avendo assunto servizio, non producano nei termini la documentazione di rito ovvero risultino privi di taluno dei requisiti prescritti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 12 ottobre 1984

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1984
Registro n. 37 *Poste, foglio n.* 47

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova

Elettrotecnica ed elettronica:

1) Generalità sulle macchine elettriche Dinamo Motori a corrente continua Alternatori Motori a corrente alternata Convertitrici Trasformatori Raddrizzatori di corrente alternata Alimentatori Accumulatori.

2) Quadripoli Quadripoli simmetrici Impedenza immagine, iterativa, caratteristica e relative costanti di trasduzione Circuiti logici.

3) Linee omogenee Costante di propagazione ed impedenza caratteristica Velocità di fase e di gruppo Onde progressive e stazionarie Carta di Smith.

4) Cavi coassiali Guide d'onde elettromagnetiche Fibre ottiche.

5) Propagazione di un campo elettromagnetico in un mezzo omogeneo, isotropo, illimitato Onde piane Velocità di fase e di gruppo Impedenza caratteristica di un mezzo dielettrico Attenuazione in un mezzo assorbente Vettori di Poynting.

6) Campo elettromagnetico di un elemento rettilineo di corrente Densità di potenza irradiata Potenza totale irradiata da un dipolo elementare Generalità sulle antenne.

7) Propagazione delle onde elettromagnetiche nello spazio.

8) Circuiti oscillatori Frequenze di risonanza e costante di tempo.

9) Tubi termoionici e componenti elettronici allo stato solido Amplificazione Classi e tipi di amplificatori Reazione negativa e positiva Oscillatori Multivibratori.

10) Modulazione e demodulazione analogica Generalità sulla modulazione digitale.

11) Unità di misure elettriche e magnetiche Misure di corrente, di tensione e di potenza.

12) Misura del fattore di merito di un circuito oscillatore Misure di frequenza e di deviazione di frequenza Misure oscillografiche Misure di potenza irradiata Misure di campo elettromagnetico.

Seconda prova

A) Per i laureati in ingegneria, in fisica, in matematica, in matematica e fisica, in chimica e in chimica industriale:

Comunicazioni elettriche e tecnica di trasmissione:

1) Teoria dell'informazione: principi e teoremi fondamentali Fondamenti di trasmissione delle immagini fisse ed in movimento.

2) Segnali periodici, aperiodici, aleatori.

3) Dispositivi di modulazione e demodulazione (di ampiezza, di frequenza, di fase e PCM) a tubi termoionici ed a componenti elettronici allo stato solido Modulazione PCM.

4) Rete telegrafica a commutazione automatica Autocommutatori: generalità sulle centrali telegrafiche a commutazione automatica di tipo elettromeccanico ed elettronico Generalità sulle centrali telegrafiche a commutazione di messaggio.

5) Mezzi trasmissivi: costanti primarie e secondarie di una linea Sistemi di trasmissione telegrafica (FDM e TDM).

6) Generalità sulle reti per trasmissione dati a commutazione di circuito ed a commutazione di pacchetto.

7) Generalità sugli impianti di energia elettrica per i servizi di telecomunicazioni.

8) Trasmissione delle informazioni via radio Trasmettitori Ricevitori Tipo e struttura di collegamenti radioelettrici a capacità limitata ed a grande capacità Reti in ponte radio Satelliti e loro utilizzazione.

9) Antenne: tipi; utilizzazione; diagrammi di radiazione.

10) Principi di affidabilità e disponibilità delle apparecchiature e dei sistemi di telecomunicazioni.

B) Per i laureati in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli:

Tecnica delle telecomunicazioni:

1) Teoria dell'informazione: principi e teoremi fondamentali Fondamenti di trasmissione delle immagini fisse ed in movimento.

2) Dispositivi di modulazione e demodulazione (di ampiezza, di frequenza, di fase e PCM) a tubi termoionici ed a componenti elettronici allo stato solido Modulazione PCM.

3) Trasmissione telefonica e telegrafica Traffico telefonico e telegrafico.

4) Trasmissione delle informazioni via radio Trasmettitori Ricevitori Tipo e struttura di collegamenti radioelettrici a capacità limitata ed a grande capacità Reti in ponte radio Satelliti e loro utilizzazione.

5) Antenne: tipi; utilizzazione; diagrammi di radiazione.

6) Misure sui radiotrasmettitori.

7) Misure sui radioricevitori.

8) Misure di trasmissione, guide d'onda, cavi coassiali: misura dei parametri dell'impendenza Carta di Smith.

9) Trasmissione di un segnale attraverso una rete elettrica, distorsione e rumore.

10) Tecnica radar.

COLLOQUIO

A) Per i laureati in ingegneria, in fisica, in matematica, in matematica e fisica, in chimica e in chimica industriale: (oltre le materie delle prove scritte):

1) elementi della teoria dei controlli automatici: cenni sulla struttura dei sistemi e controlli automatici; cenni sulla

stabilità dei sistemi di controllo automatico; generalità sulla automazione di processi operativi; cenni sulla Costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici;

2) nozioni di contabilità di Stato; diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici; nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

3) lettura e traduzione estemporanea di brani di letteratura tecnica in lingua inglese.

Prova facoltativa di lingua estera:

La prova di lingua estera consisterà in una conversazione in lingua francese su argomenti di normale generale conoscenza, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere parlare correttamente detta lingua.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

B) Per i laureati in discipline nautiche presso l'Istituto universitario navale di Napoli (oltre le materie delle prove scritte):

1) cenni sulla Costituzione e sui principi di funzionamento dei calcolatori numerici ed analogici;

2) oceanografica e misure oceanografiche - Attrezzature e metodi di posa;

3) ricerca ed individuazione dei guasti nelle linee di telecomunicazioni aeree e nei cavi a coppie simmetriche e coassiali ed in cavi sotterrati e sottomarini;

4) nozioni di contabilità di Stato: diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati pubblici; nozioni di legislazione sociale con particolare riguardo alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

5) lettura e traduzione estemporanea di brani di letteratura tecnica in lingua inglese.

Prova facoltativa di lingua estera:

La prova di lingua estera consisterà in una conversazione in lingua francese su argomenti di normale generale conoscenza, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere parlare correttamente detta lingua.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

ALLEGATO *B*

Schema di domanda)
(da redigere su carta bollata)

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale del personale - Divisione 1ª - Sezione 1ª - Viale America - 00100 ROMA

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via, piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p. - comune di residenza - provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (figli n.)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinquanta posti per la nomina alla qualifica di consigliere telecomunicazioni in prova nella settima categoria del personale direttivo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché . . . . (2).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . . .;

e) di essere in possesso (per i laureati in ingegneria) della abilitazione per l'esercizio della professione, conseguita in data . . . .;

f) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (5);

g) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione;

h) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . . . . . dal . . . al . . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro) (6);

i) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (7) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di voler sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 10 del bando di concorso.

Data . . . . . .

Firma . . . . . . (8)

Note:

(1) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . . .; di non aver prestato servizio militare perché, pur dichiarato abile arruolato, gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perché riformato o rivedibile o perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(6) Se l'aspirante è dipendente dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, riservatario a norma dell'art. 1, comma secondo, del bando di concorso, specificare detto titolo indicando la data della nomina nella qualifica che ha consentito il suo inquadramento nella sesta categoria.

(7) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(8) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via o piazza, e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(6315)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorsi, per titoli e per esami, a sei posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed in particolare gli articoli 58, 59, 60, 61 e 62;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 3, concernente, fra l'altro, la soppressione del ruolo dei professori aggregati universitari, di cui all'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 23 gennaio 1975, n. 29;

Vista la determinazione n. 559/81 del 3 giugno 1981, con la quale il Consiglio di Stato ha espresso il parere che i candidati di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1318/1967, sopracitato, sono ammessi ai concorsi per direttore di sezione straordinario degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con sei anni di anzianità alla data di scadenza finale del bando che indice il concorso;

Vista la determinazione n. 1305/81 del 27 gennaio 1982, con la quale lo stesso consesso ha espresso il parere che l'abolizione dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi annuali operata dall'art. 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312, debba applicarsi anche al personale del ruolo degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1980, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 54, con il quale, fra l'altro, è stata concessa al Ministero dell'agricoltura, con riferimento all'anno 1980, la autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a bandire, quarantacinque posti di direttore di sezioni operative, centrali e periferiche, degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

Considerato che, in attesa della ristrutturazione dei settori di ricerca riguardanti gli istituti sperimentali per il tabacco e per la patologia vegetale, sono stati indetti trentanove posti, anziché quarantacinque, di direttore di sezione straordinario (decreto ministeriale 3 maggio 1980, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1980, registro n. 12, foglio n. 290 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 23 settembre 1980);

che, in relazione alla definizione dei cennati settori di ricerca, sono stati approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'adunanza del 16 giugno 1980, i programmi di esame dei concorsi per la direzione delle sezioni operative degli anzidetti istituti sperimentali agrari;

Visto il parere n. 627 del 3 dicembre 1980 del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi

Sono banditi i concorsi, per titoli e per esami, per sei posti di direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, per la direzione delle sezioni operative degli istituti di sperimentazione agraria, indicati nell'unita tabella.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Ai sensi dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, possono essere ammessi ai concorsi:

a) coloro che siano stati ternati in concorsi a posti di direttore straordinario di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria;

b) gli sperimentatori del ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, con almeno sei anni di anzianità;

c) gli assistenti universitari ordinari nelle materie afferenti l'attività dell'istituto, con almeno sei anni di anzianità;

d) i ricercatori presso istituti scientifici statali, ivi compresi gli istituti universitari, nelle materie afferenti l'attività dell'istituto i quali rivestano la qualifica annessa all'ex parametro 387 e, in ogni caso, con una anzianità di ricercatore non inferiore ad anni sei.

Inoltre gli aspiranti debbono:

1) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) non aver superato il 50° anno di età per coloro che non rivestano la qualifica di dipendente statale;

3) avere l'idoneità fisica;

4) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

5) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *b*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.
Domande di ammissione

Le domande di ammissione ai concorsi indetti con il presente decreto, redatte su carta legale da L. 3.000 e possibilmente dattiloscritte, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione IV, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo al candidato di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti i concorsi;

2) il concorso al quale chiede di essere ammesso;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo equipollente;

4) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne riportate;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

8) la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (vedi precedente art. 2, comma primo, lettere *a*), *b*), *c*), *d*).

La domanda deve essere firmata dal candidato. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Qualora il candidato risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso cui prestano servizio, per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comando del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.
Documenti

Il candidato deve allegare alla domanda:

1) i documenti attestanti la condizione o le condizioni in base alle quali chiede l'ammissione al concorso (art. 2, primo comma, del presente decreto). In particolare:

a) la qualità di ternato in concorso a posto di direttore straordinario di istituto di ricerca e di sperimentazione agraria deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (divisione IV della Direzione generale del personale);

b) la qualità di sperimentatore con almeno sei anni di anzianità deve essere documentata con certificato rilasciato dal competente ufficio di questo Ministero (cit. divisione IV della Direzione generale del personale);

c) la qualità di assistente universitario ordinario deve essere documentata con certificato rilasciato dal rettore o direttore dell'università o istituto. Dal certificato deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio e l'anzianità di almeno sei anni;

d) la qualità di ricercatore presso istituti scientifici statali deve essere documentata con certificato rilasciato dalla competente autorità preposta all'istituto o istituzione scientifica. Dal certificato deve risultare chiaramente la durata dei periodi di servizio, il settore della ricerca, la qualifica rivestita e l'anzianità di almeno anni sei.

Nelle ipotesi di cui alle lettere *a*) e *b*) il candidato deve chiedere al competente ufficio ministeriale (divisione IV della Direzione generale del personale) entro il termine stabilito per la presentazione delle domande, di compilare il certificato necessario, indicando con precisione il concorso al quale si riferisce.

Alla richiesta, da compilare su carta da bollo da L. 3.000 deve essere unita una marca da bollo da L. 3.000 per ciascun certificato. Copia della richiesta deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Il candidato deve, altresì, allegare alla domanda:

2) un *curriculum* sottoscritto della propria attività scientifica e tecnica in carta semplice ed in sei copie;

3) un elenco sottoscritto di tutti i documenti e titoli, presentati in allegato alla domanda in carta semplice ed in sei copie;

4) un elenco sottoscritto in sei copie ed in carta semplice delle pubblicazioni scientifiche che si presentano;

5) qualsiasi altro documento o titolo che ritenga utile al fine del concorso.

I candidati appartenenti ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che intendano far valutare i servizi prestati devono espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso affinché il direttore generale del personale del Ministero, possa far pervenire alla commissione giudicatrice lo stato matricolare.

I candidati esterni, dipendenti da altre amministrazioni dello Stato, che intendano far valutare i servizi prestati dovranno espressamente dichiararlo nella domanda di ammissione al concorso e far pervenire a cura dell'amministrazione di appartenenza copia dello stato matricolare indicata per i candidati interni alla Direzione generale del personale - Divisione IV del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che ne curerà l'invio alla commissione giudicatrice. Copia della richiesta di tale documentazione all'amministrazione di appartenenza dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Le copie anche fotografiche, dei documenti che si intendono far valere come titoli di merito, devono essere fornite in bollo e regolarmente autenticate da notaio, cancelliere, segretario comunale o altra autorità prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. Non si terrà conto delle copie non autenticate.

I certificati rilasciati da autorità straniera debbono essere legalizzati dalla competente autorità consolare italiana. Ad essi deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente autorità consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il candidato che partecipa a più concorsi dovrà allegare ad ogni domanda i documenti e titoli che ritenga utili ai fini del relativo concorso; ad ogni domanda, debbono essere comunque allegati i documenti di cui ai precedenti numeri 2), 3), 4) e 5).

Non è consentito il riferimento a documenti e pubblicazioni scientifiche che siano stati presentati, a qualsiasi titolo al Ministero o ad altre amministrazioni.

Non saranno presi in considerazione i titoli o documenti e pubblicazioni scientifiche che perverranno, comunque, al Ministero dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

L'amministrazione non assume alcun impegno per la restituzione dei titoli e delle pubblicazioni.

Art. 5.

Pubblicazioni scientifiche

Entro il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, i candidati debbono far pervenire al Ministero - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV, separatamente dalla domanda, una serie delle pubblicazioni insieme con un elenco sottoscritto delle pubblicazioni medesime.

Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere chiaramente indicato il concorso cui si riferisce ed il cognome, nome ed indirizzo del candidato.

Il candidato che partecipa a più concorsi può far pervenire al Ministero, nel termine stabilito per la presentazione delle domande, una sola serie di pubblicazioni, con annesso elenco sottoscritto, indicando sui plichi, oltre al proprio cognome e nome, tutti i concorsi ai quali la serie si riferisce.

Il Ministero non darà corso alle domande di partecipazione ai concorsi se nel termine stabilito non perverranno anche le relative pubblicazioni.

Il candidato, inoltre, è tenuto a far pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice del concorso una serie delle pubblicazioni, insieme con una copia del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni di cui all'art. 4, numeri 2), 3) e 4) del presente decreto.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera di invito da parte del Ministero.

Le commissioni giudicatrici non potranno in alcun caso tener conto di pubblicazioni delle quali non sia stata presentata una copia al Ministero entro il termine stabilito per la presentazione delle domande.

Non è consentito il riferimento a titoli o documenti presentati a questa e ad altre amministrazioni.

Si intendono per pubblicazioni scientifiche, i lavori per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. In nessun caso sono accettate le bozze di stampa o studi o monografie presentati in dattilografia, anziché stampati.

I membri della commissione giudicatrice, al termine dei lavori concorsuali, potranno restituire a spese dei destinatari a ciascun candidato la serie di pubblicazioni ad essi trasmessa da parte dei candidati.

Gli stessi candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero della serie di pubblicazioni trasmesse al Ministero dopo il decorso dei termini di impugnativa.

Il Ministero, trascorso tale termine, non sarà responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni, come, in ogni caso, di quelle trasmesse ai membri della commissione.

I lavori compiuti in collaborazione con soggetti diversi dai membri della commissione giudicatrice possono essere considerati solo quando sia possibile scindere ed individuare il contributo dei singoli autori e possono essere valutati, a favore del candidato che li produce come titoli, solo per la parte che sia da riguardarsi come contributo di detto candidato. E' preclusa la valutazione delle pubblicazioni in collaborazione tra candidato e un commissario esaminatore.

Art. 6.

Commissioni giudicatrici - Titoli - Prove d'esame

I concorsi sono per titoli e per esami e saranno espletati secondo le modalità previste dall'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e saranno giudicati dalle commissioni giudicatrici costituite ai sensi dell'art. 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica numero 1318/1967.

La commissione dispone di dieci punti per la valutazione dei titoli e di dieci punti per ciascuna prova di esame. I titoli valutabili sono i titoli di studio, i titoli di abilitazione, i titoli di servizio, le attività svolte, gli elaborati di servizio e le pubblicazioni scientifiche.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

I titoli devono essere di carattere scientifico.

Le prove di esame consistono in un colloquio sull'attività e in una prova pratica, secondo il programma di cui alla tabella annessa al presente decreto.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma, nella sede stabilita dal Ministero.

La commissione giudicatrice potrà tuttavia proporre che la prova pratica si svolga altrove in relazione alle esigenze del programma di esame e, ove lo ritenga opportuno, chiedere che la prova medesima sia espletata, in tutto o in parte, anche a mezzo di uno scritto.

L'esame-colloquio e la prova pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la valutazione di otto punti in ciascuna di esse.

La valutazione complessiva è determinata sommando i punti conseguiti nella valutazione dei titoli, i punti riportati nell'esame-colloquio e quelli ottenuti nella prova pratica.

La commissione giudicatrice, con motivata relazione, propone non più di un vincitore per il posto messo a concorso. Quando il concorso è indetto per più posti la commissione propone tanti vincitori quanti sono i posti, graduandoli in ordine di merito. La scelta della sede spetta ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria.

Gli atti delle commissioni giudicatrici sono soggetti alla approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo parere della sezione III del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste sulla regolarità di essi. Le relazioni delle commissioni verranno pubblicate integralmente nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.

Documenti di rito

I candidati che risultano vincitori dei concorsi banditi con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire, a pena di decadenza, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale del personale - Divisione IV, i seguenti documenti formati con l'osservanza della legge sul bollo:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato rilasciato dal comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono influire comunque sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

6) copia dello stato di servizio militare, del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso che il candidato sia stato dichiarato riformato o rivedibile;

7) dichiarazione, in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri impieghi alle dipendenze dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, dichiarazione di opzione per il nuovo impiego.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 5) dovranno attestare che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana o dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo dell'amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve invece presentare una copia integrale dello stato matricolare, insieme con l'atto o certificato di nascita e il certificato medico.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta.

Art. 8.

Nomina

Il vincitore del concorso che risulterà in possesso di tutti i prescritti requisiti sarà nominato direttore di sezione straordinario nel ruolo dei direttori di sezione degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria con il trattamento economico corrispondente alla classe iniziale di stipendio previsto per i professori universitari appartenenti alla prima fascia con regime a tempo pieno.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 maggio 1984

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *ottobre* 1984
Registro n. 13 *Agricoltura, foglio n.* 233

TABELLA

PROGRAMMA DI ESAME

COLLOQUIO

(per tutti i concorsi)

Esposizione dell'attività svolta dal candidato, con particolare riguardo agli obiettivi delle ricerche e sperimentazioni effettuate. Discussione sulle metodologie impiegate e sui risultati conseguiti. Finalità e compiti della sezione a concorso.

PROVA PRATICA

(per tutti i concorsi)

Quadro delle fondamentali conoscenze scientifiche e tecniche riguardanti il settore di attività della sezione. Relative metodologie e attrezzature sperimentali. Impostazione di prove sperimentali sul piano applicativo;

e, in particolare, per:

Istituto sperimentale per la patologia vegetale con sede in Roma

1) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale di « Patologia generale e fisiopatologia »:

Concetto di malattia. Sintomatologia. Citologia e anatomia patologica. Processi progressivi e regressivi. Fisiologia delle piante malate. Il processo infettivo. Rapporti ospite-parassita. Meccanismi di patogenicità. Virulenza dei patogeni. Interazioni tra patogeni. Meccanismi di resistenza. Reazioni di difesa delle piante. Malattie da cause non infettive. Alterazioni da sfavorevoli condizioni dell'ambiente e del terreno. Malattie nutrizionali. Danni da sostanze tossiche e da biocidi.

2) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale di epidemiologia e resistenza alle malattie:

Moltiplicazione e riproduzione dei parassiti delle piante. Cicli biologici. Sopravvivenza. Vettori. Influenza delle condizioni ambientali. Produzione dell'inoculo. Dispersione dell'inoculo. Potenziale d'inoculo. Portatori sani. Infezioni latenti. Insorgenza e sviluppo delle epifizie. Previsione delle malattie. Stima dei danni. Specificità dei patogeni. Specie, varietà, popolazioni, forme speciali, razze fisiologiche, biotipi. Variabilità dei patogeni. Genetica dei patogeni. Resistenza delle piante alle malattie. Variabilità e genetica della resistenza. Induzione della resistenza. Costituzione di piante geneticamente resistenti alle malattie. Conservazione della resistenza.

3) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale di patologia delle piante forestali e del materiale forestale di propagazione:

Malattie delle piante forestali, delle specie legnose di piantagione e delle alberature ornamentali. Aspetti ecologici. Difesa del paesaggio. Natura, biologia e azioni patogene dei vari agenti di malattie. Malattie non parassitarie. Mezzi di lotta. Malattie dei semi e trasmesse da seme. Malattie dei semenzai e delle piante di vivaio. Difesa relativa.

4) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale di difesa delle piante agrarie e del materiale di propagazione:

Principi di lotta contro le malattie delle piante. Biocidi di uso agricolo; anticrittogamici, nematocidi, diserbanti. Modalità di applicazione. Metodologia della sperimentazione sugli antiparassitari. Problemi dei residui. Lotta chimica, biologica, integrata, guidata. Calendari di lotta. Legislazione nazionale e inter-

nazionale. Servizio fitopatologico, stazioni di quarantena, lotta obbligatoria, servizi di avvertimento. Stima dei danni provocati dalle malattie. Malattie dei semi e trasmesse per seme. Malattie dei materiali di propagazione delle piante. Malattie dei semenzai e delle piante di vivaio. Difesa relativa.

Istituto sperimentale per il tabacco con sede in Scafati

5) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale di biochimica.

Costituzione e proprietà fisiche e chimiche dei vari tipi di tabacchi italiani e stranieri. Analisi fisiche e chimiche e tecnologiche del tabacco. Metodi di raccolta e determinazione del catrame. Biochimismo della pianta e dei tessuti fogliari durante la cura e la fermentazione. Gli enzimi del tabacco e la fertilizzazione. Progettazioni di piani sperimentali e valutazioni dei risultati. Metodologie e attrezzature di laboratorio.

6) Concorso per la direzione della sezione operativa centrale di tecniche di lavorazione e trasformazione dei tabacchi.

Le lavorazioni pre-manifatturiere dei diversi tabacchi. Impianti ed attrezzature. Caratteristiche tecnologiche e valutazione dei vari prodotti, loro commercializzazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
PANDOLFI

(6259)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Concorso a premi per elaborati di scienze morali, storiche e filosofiche

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 31 luglio 1952, n. 1078, modificata con legge 5 marzo 1965, n. 165;

Considerato che per l'anno 1984 il concorso a premi previsto dalla suddetta legge è stato bandito, con decreto ministeriale 18 novembre 1983, per elaborati di scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali, e, pertanto, esso, per l'anno 1985, deve essere bandito per elaborati di scienze morali, storiche e filosofiche;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso a premi per i migliori lavori su argomenti delle seguenti materie:

a) scienze filosofiche;
b) scienze economiche, sociali e politiche;
c) archeologia, storia e geografia antica;
d) storia medioevale e moderna, scienze ausiliarie e geografia antropica;
e) scienze giuridiche;
f) filologia e linguistica del mondo antico;
g) filologia e linguistica del mondo moderno;
h) storia critica dell'arte e della poesia.

Per ogni materia sarà assegnato un premio di L. 250.000 indivisibile, nei modi previsti dal successivo art. 7.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i presidi e i professori di ruolo, nonché i professori incaricati o supplenti che abbiano almeno un anno di insegnamento, degli istituti o scuole di Stato, pareggiati o legalmente riconosciuti, dell'istruzione secondaria, purché in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, ad esclusione del terzo comma.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei lavori e delle dichiarazioni di cui ai successivi articoli 4 e 5, devono essere indirizzate al Ministero per i beni culturali e ambientali - Ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali, via di Villa Sacchetti n. 5 - 00197 Roma, e devono pervenire al suddetto Ministero entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

I lavori dei concorrenti, provvisti della loro firma autografa, devono essere originali, inediti o stampati posteriormente al 15 dicembre 1979, e, se manoscritti, devono essere chiaramente leggibili.

Non è ammessa la presentazione di lavori o studi presentati a precedenti concorsi, indetti, come in passato, ai sensi delle citate leggi e ad altri analoghi, pure banditi dal Ministero per i beni culturali e ambientali o da altri enti ed istituti.

Art. 5.

Il candidato, nell'istanza di ammissione al concorso, deve indicare, oltre al proprio nome, cognome e indirizzo, la data di nascita e l'istituto o scuola presso cui presta servizio e specificare la materia, di cui al precedente art. 1, prescelta, per la partecipazione al concorso, nonché il lavoro o i lavori che presenta. Inoltre, egli deve allegare all'istanza:

a) una dichiarazione, in carta semplice, a sua firma, dalla quale risulti che non ha presentato e si obbliga a non presentare, prima della proclamazione dei vincitori, il lavoro o i lavori prodotti a qualsiasi concorso a premio, bandito o da bandire dal Ministero per i beni culturali e ambientali o da altri enti od istituti (vedi art. 4, secondo comma);

b) una dichiarazione in carta semplice, rilasciata dal capo dell'istituto o scuola di appartenenza, o dal competente provveditore agli studi, se trattasi di preside di ruolo o incaricato, concernente la posizione amministrativa e l'anzianità di servizio del candidato (qualifica, data in cui ha iniziato ad insegnare, se tuttora in attività di servizio, ecc.) (vedi art. 2);

c) due copie del lavoro o di ciascuno dei lavori, con cui intende concorrere al premio (vedi art. 4, primo comma).

Qualora il candidato intende partecipare al concorso con opere scritte in collaborazione con altro autore, deve pure produrre i seguenti atti:

d) attestazione relativa alla qualifica del collaboratore, precisando se sia o meno professore di istituto o di scuola di istruzione secondaria;

e) consenso dello stesso per la produzione dello scritto, in collaborazione, a vantaggio del candidato;

f) dichiarazione relativa alle modalità osservate per la stesura dell'opera, così che la commissione giudicatrice possa avere i necessari elementi per distinguere, e quindi giudicare, l'opera di ciascuno degli autori;

g) dichiarazione da cui risulti che l'opera di cui trattasi non è stata presentata e non sarà presentata dal collaboratore, prima della proclamazione dei vincitori, ad altro concorso.

Art. 6.

Qualora il candidato intenda concorrere a più premi, anche esibendo le medesime opere, deve presentare per ogni singolo premio apposita domanda compilata e documentata secondo le precedenti disposizioni.

Art. 7.

L'Accademia nazionale dei Lincei giudica del merito dei lavori, proclama i vincitori e conferisce i premi nella sua seduta solenne annuale, che ha luogo normalmente in giugno.

Art. 8.

I vincitori saranno iscritti in uno speciale albo d'onore e tale iscrizione sarà riportata nel rispettivo fascicolo personale.

A tutti i concorrenti sarà inviato un estratto a stampa della relazione dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Art. 9.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Bollettino ufficiale del Ministero e negli atti dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Roma, addì 8 novembre 1984

Il Ministro: GULLOTTI

(6305)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a centocinquanta posti di assistente nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico.

La prova scritta del concorso, per esami, a centocinquanta posti di assistente nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, ruolo del personale tecnico, indetto con decreto ministeriale 29 febbraio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 13 giugno 1984, avrà luogo il 5 gennaio 1985, alle ore 8, presso le sedi e i locali seguenti:

Agrigento:

per tutti i candidati residenti ad Agrigento e provincia secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico statale commerciale «M. Foderà» quadrivio Spinasanta, Agrigento, per i candidati da Abate Amalia a Massaro Rosalia;

presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato «E. Fermi», via Stazione Bassa, contrada Calcarelle, Agrigento, per i candidati da Mattana Francesco a Zuppardo Assunta.

Alessandria:

per tutti i candidati residenti ad Alessandria e Asti e rispettive province e per i candidati residenti nella regione Valle d'Aosta:

presso l'istituto tecnico industriale statale «Alessandro Volta», Spalto Marengo, 12, Alessandria.

Ancona:

per tutti i candidati residenti ad Ancona e Pesaro-Urbino e rispettive province, secondo la seguente ripartizione:

presso l'Università degli studi, facoltà di medicina, località Tavernelle, ingressi da via Brecce Bianche o via Ranieri, Ancona, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, D, E, I, J, M e S;

presso l'Università degli studi, facoltà di ingegneria, via Montagnola, 30, Ancona, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere C, F, G, H, K, L, N, O, P, Q, R, T, U, V, W, X, Y, Z.

Arezzo:

per tutti i candidati residenti in Arezzo e provincia:

presso l'istituto tecnico commerciale «Michelangelo Buonarroti», piazza della Badia, 2, Arezzo.

Avellino:

per tutti i candidati residenti in Avellino e provincia:

presso la scuola media statale «Dante Alighieri», via Piave, Avellino.

Bari:

per tutti i candidati residenti a Bari e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico commerciale «V.V. Lenoci» polivalente, via Caldarola s.n.c., Bari, per i candidati da Abbatepaolo Giuseppina a D'Urso Nicola;

presso il liceo scientifico «Gaetano Salvemini» polivalente, via Caldarola s.n.c., Bari, per i candidati da Elia Gabriella a Musicco Nicoletta;

presso l'istituto tecnico femminile statale «Elena di Savoia» polivalente, via Caldarola s.n.c., Bari, per i candidati da Nacci Giulia a Rutigliano Saverio;

presso l'istituto tecnico per geometri polivalente, via Caldarola s.n.c., Bari, per i candidati da Sabatino Mario a Zupo Marina.

Benevento:

per tutti i candidati residenti a Benevento e provincia:

presso il liceo scientifico classico «Pietro Giannone», piazza Risorgimento, Benevento.

Bologna:

per tutti i candidati residenti nella regione Emilia-Romagna:

presso l'ente Fiere di Bologna, piazza Fiera District, ingresso da via Aldo Moro, padiglione 33, Bologna.

Brindisi:

per tutti i candidati residenti a Brindisi e provincia:

presso l'istituto magistrale «Palumbo», via Achille Grandi, Brindisi.

Cagliari:

per tutti i candidati residenti nella regione Sardegna:

presso il liceo ginnasio statale «Siotto Pintor», via Trento, 103, Cagliari.

Caltanissetta:

per tutti i candidati residenti a Caltanissetta ed Enna e rispettive province:

presso il liceo scientifico «A. Volta», via Martoglio n. 1, Caltanissetta.

Campobasso:

per tutti i candidati residenti a Campobasso ed Isernia e rispettive province:

presso la scuola media statale «Montini», via Scarano, Campobasso.

Caserta:

per tutti i candidati residenti a Caserta e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico industriale «Giordani», via Laviano, Caserta, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

presso l'istituto magistrale «Manzoni», via De Gasperi, Caserta, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Catania:

per i candidati residenti a Ragusa e provincia il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G e per tutti i candidati residenti a Catania e provincia:

presso il convitto nazionale «M. Cutelli», via Vittorio Emanuele, 56, Catania.

Catanzaro:

per tutti i candidati residenti a Catanzaro e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico industriale «Scalfaro», piazza Matteotti, Catanzaro, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F;

presso la scuola media «Mazzini», via Maddalena, Catanzaro, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere G, H, I, J, K, L, M, N, O;

presso il nuovo liceo classico «Galluppi», via De Gasperi, Catanzaro, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Cosenza:

per tutti i candidati residenti a Cosenza e provincia:

presso l'istituto tecnico industriale «Antonio Monaco», via Popilia, Cosenza.

Cuneo:

per tutti i candidati residenti a Cuneo e provincia:

presso l'istituto tecnico industriale statale, corso Alcide De Gasperi n. 30, Cuneo.

Firenze:

per tutti i candidati residenti a Firenze e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso la facoltà di ingegneria, aule biennio, viale Morgagni, 44, Firenze, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere B, C, D, E, F, I;

presso la facoltà di medicina, viale Morgagni, 44, Firenze, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere **A, G, H, J, K, L, M;**

presso l'aula dell'istituto di patologia generale della facoltà di medicina, viale Morgagni, 50, Firenze, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere **N, O, P, Q, R, S;**

presso la sala esami dell'intendenza di Finanza, via del Pratello, 6, Firenze, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere T, U, V, W, X, Y, Z.

Foggia:

per tutti i candidati residenti a Foggia e provincia secondo la seguente ripartizione:

presso il liceo scientifico «Volta», via Martiri di via Fani, 51, Foggia, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D;

presso l'istituto tecnico commerciale «Giuseppe Rosati», via Napoli, 103, Foggia, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P;

presso l'istituto tecnico femminile «Montessori», via Napoli, 101, Foggia, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Genova:

per tutti i candidati residenti nella regione Liguria:

presso la Fiera del Mare, padiglione C, piano rialzato, Genova.

L'Aquila:

per tutti i candidati residenti nella regione Abruzzo, secondo la seguente ripartizione:

presso l'Università degli studi, sede centrale, palazzo Carli, piazza dell'Annunziata, 1, L'Aquila, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;

presso l'Università degli studi, facoltà di ingegneria, località Roio, L'Aquila, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Lecce:

per tutti i candidati residenti a Lecce e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'Istituto tecnico industriale «E. Fermi», via Merine, Lecce, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, V, W, X, Y, Z;

presso il liceo ginnasio «G. Palmieri», viale Taranto, Lecce, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere D, E, F, G, H, I, J, K;

presso il liceo scientifico «B. Bazzoli», piazza del Palio, Lecce, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere **L, M, N, O, P;**

presso l'istituto professionale statale industria e artigianato «G. Marconi», via D. Birago, Lecce, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere **Q, R, S, T, U.**

Livorno:

per tutti i candidati residenti a Livorno e provincia:

presso l'istituto tecnico industriale di via Galilei, 18, Livorno.

Lucca:

per tutti i candidati residenti a Lucca e provincia:

presso l'istituto tecnico commerciale «Francesco Carrara», viale Marti, Lucca.

Macerata:

per tutti i candidati residenti a Macerata ed Ascoli Piceno e rispettive province:

presso l'istituto tecnico commerciale «A. Gentili», via Fratelli Cioci, Macerata.

Massa Carrara:

per tutti i candidati residenti a Massa Carrara e provincia:

presso il liceo scientifico statale «E. Fermi», via Fermi, 2, Massa Carrara.

Matera:

per tutti i candidati residenti a Matera e provincia:

presso l'istituto tecnico commerciale «Loperfido», viale Aldo Moro, 28, Matera.

Messina:

per tutti i candidati residenti a Messina e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto magistrale «Ainis», via Antonello Fleri, provinciale Messina, Messina, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L;

presso l'istituto classico «Maurolico», corso Cavour, Messina, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Milano:

per tutti i candidati residenti nella regione Lombardia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'Università degli studi, via Festa del Perdono, 7, Milano, per tutti i candidati residenti a Milano e provincia;

presso l'Università degli studi, via Celoria n. 20, Milano, per tutti i candidati residenti a Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Sondrio, Varese e rispettive province;

presso l'Università degli studi, via del Conservatorio, 7, Milano, per tutti i candidati residenti a Pavia e provincia.

Napoli:

per tutti i candidati residenti a Napoli e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso il palazzo degli uffici finanziari, via Diaz, 11, Napoli, per tutti i candidati il cui cognome inizia con la lettera M;

presso il convitto nazionale «Vittorio Emanuele», piazza Dante, 41, Napoli, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E;

presso l'Università degli studi, Politecnico di ingegneria biennio, via Claudio 21, Napoli, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere F, G, H, I, J, K, L, N, O, P, Q;

presso l'Università degli studi, Politecnico di ingegneria, piazzale Tecchio, Napoli, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Novara:

per tutti i candidati residenti a Novara e Vercelli e rispettive province:

presso l'istituto tecnico commericale «Mossotti», via Curtatone, 5, Novara.

Palermo:

per tutti i candidati residenti a Palermo e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso il liceo scientifico statale «Stanislao Cannizzaro», via Generale Arimondi, 14, Palermo, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K;

presso il liceo scientifico statale «Galileo Galilei», via Danimarca, 54, Palermo, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Perugia:

per tutti i candidati residenti nella regione Umbria:

presso l'istituto tecnico commerciale «Enrico Fermi», via Canali, 12, Perugia.

Pisa:

per tutti i candidati residenti a Pisa e provincia:

presso l'Università, distaccamento aule facoltà di medicina e chirurgia, ex Marzotto, via Filippo Buonarroti, 2, Pisa.

Pistoia:

per tutti i candidati residenti a Pistoia e provincia:

presso l'istituto tecnico commerciale e per il commercio estero «Filippo Pacini», corso Gramsci, 43, Pistoia.

Potenza:

per tutti i candidati residenti a Potenza e provincia:

presso il liceo scientifico statale «G. Galilei», via Anzio, rione Poggio Tre Galli, Potenza.

Reggio Calabria:

per tutti i candidati residenti a Reggio Calabria e provincia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico commerciale «R. Piria», via Piria, 1, Reggio Calabria, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere A, B, C;

presso il liceo scientifico statale «L. Da Vinci», via Possidonea, 8, Reggio Calabria, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N;

presso il liceo ginnasio «Tommaso Gulli», via Tommaso Campanella, 27, Reggio Calabria, per tutti i candidati il cui cognome inizia con le lettere O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Rieti:

per tutti i candidati residenti a Rieti e provincia:

presso l'aula magna della scuola media statale «Basilio Sisti», via Fontanella, Rieti.

Roma:

per tutti i candidati residenti a Roma, Latina, Viterbo e Frosinone e rispettive province, secondo la seguente ripartizione:

presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, per tutti i candidati residenti a Frosinone e Viterbo e rispettive province;

presso l'Hotel Ergife, via Aurelia, 619, Roma, per tutti i candidati residenti a Roma e Latina e rispettive province.

Salerno:

per tutti i candidati residenti a Salerno e provincia:

presso l'istituto tecnico statale «Antonio Genovesi», via Principessa Sichelgaita, 12/A, Salerno.

Siena:

per tutti i candidati residenti a Siena e Grosseto e rispettive province:

presso l'Università degli studi, complesso didattico degli istituti biologici, via del Laterino, 6, Siena.

Siracusa:

per tutti i candidati residenti a Siracusa e provincia:

presso l'istituto tecnico commerciale «A. Rizza», viale Diaz, 12, Siracusa;

per i candidati residenti a Ragusa e provincia il cui cognome inizia con le lettere H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z:

presso il liceo scientifico «M. Corvino», viale Diaz, 16, Siracusa.

Taranto:

per tutti i candidati residenti a Taranto e provincia:

presso la scuola media statale «A. Volta», via Ancona, angolo via Pisa, Taranto.

Torino:

per tutti i candidati residenti a Torino e provincia:

presso il Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, Torino.

Trapani:

per tutti i candidati residenti a Trapani e provincia:

presso la scuola media statale «Simone Catalano», via Marinella, Trapani.

Verona:

per tutti i candidati residenti nelle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige:

presso la Fiera di Verona, piazzale del Lavoro, 8/A, Verona.

(6356)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Napoli.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, pubblico ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso l'istituto di patologia generale della prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Napoli di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 27 aprile 1984.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, dovranno essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli e inviate esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(6382)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze, facoltà di ingegneria, gruppo di disciplina n. 109, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 28 gennaio 1984, si svolgeranno presso il dipartimento di ingegneria elettronica della facoltà di ingegneria, via S. Marta, 3, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 18 dicembre 1984, ore 8,30;
seconda prova scritta: 19 dicembre 1984, ore 8.30.

(6410)

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi per il presidio ospedaliero di Bozzolo dell'unità sanitaria locale n. 50.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi per il presidio ospedaliero di Bozzolo dell'unità sanitaria locale n. 50.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'U.S.L. in Viadana (Mantova).

(6385)

ISTITUTI ORTOPEDICI «RIZZOLI» DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale del ruolo tecnico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di operatore tecnico elettricista;
un posto di operatore tecnico coordinatore di cucina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio protocollo dell'ente in Bologna.

(6361)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 settembre 1984, n. **21.**

Elezioni del consiglio scolastico provinciale: Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1981, n. 35.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 2 *ottobre* 1984)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

In base alle seguenti norme legislative ed atti amministrativi:

legge provinciale 2 novembre 1973, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni;

decreto del presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1981, n. 35;

deliberazione della giunta provinciale n. 5026 del 25 settembre 1984.

Decreta:

Art. 1.

All'art. 7 del regolamento di esecuzione alla legge provinciale n. 70, del 2 novembre 1973, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 8 ottobre 1981, n. 35, è aggiunto il seguente comma:

« (9) Il personale delle componenti comprese fra i punti 10 - 16 della tabella di cui al presente art. 3, che non presta effettivo servizio di istituto perché, a sensi di disposizioni di legge, esonerato dagli obblighi d'ufficio o comandato o collocato fuori ruolo, partecipa all'elezione della componente relativa al ruolo di appartenenza nel consiglio scolastico provinciale. Non esercita l'elettorato attivo e passivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 10 del citato regolamento è sostituito dal seguente:

« (1) La commissione elettorale provinciale, nominata con deliberazione della giunta provinciale non oltre il 50° giorno antecedente quello delle votazioni, è composta da undici membri, dei quali tre appartenenti al gruppo linguistico italiano, 7 appartenenti al gruppo linguistico tedesco e 1 al gruppo linguistico ladino. In modo particolare:

a) tre membri designati dai competenti assessori provinciali all'istruzione e scelti tra il personale in servizio presso le ripartizioni, o presso gli uffici scolastici provinciali competenti;

b) due membri scelti fra i dipendenti in servizio presso gli uffici scolastici provinciali e designati dal competente sovrintendente o intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca;

c) sei membri, di cui cinque appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo linguistico italiano, designati dal sovrintendente o dall'intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca; scelti fra appartenenti alle varie componenti rappresentate nel consiglio scolastico provinciale ».

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 15 del citato regolamento è sostituito dal seguente:

« (2) Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto nonché da un numero romano progressivo, apposto dalla commissione elettorale provinciale e riflettente l'ordine di presentazione della lista stessa ».

Art. 4.

I commi (2) e (3) dell'art. 16 del citato regolamento sono sostituiti dai seguenti:

« (2) L'autenticazione della firma può essere fatta:

da qualsiasi autorità a ciò autorizzata per legge;

dal direttore o preside della scuola presso la quale si presta servizio o che viene frequentata dai figli, nonché previa delega anche del docente sostituto ai sensi dell'art. 4, secondo comma, lettera *g*), della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni e dal segretario del circolo o di istituto;

dal sovrintendente o dagli intendenti scolastici, nonché previa delega anche dai loro sostituti e da funzionari in servizio presso l'ufficio scolastico di competenza, nel caso si tratti di personale ispettivo o direttivo, ovvero personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici o ogni qualvolta ciò venga richiesto ».

(3) L'autenticazione delle firme dei presentatori delle liste e di quelle dei candidati è effettuata mediante certificati di autenticazione da allegare alle liste dei candidati o mediante autenticazione apposta sulle liste stesse ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 25 del citato regolamento è sostituito dal seguente:

« (1) Qualora nella scheda sia indicato inequivocabilmente il candidato prescelto senza che l'elettore abbia contemporaneamente provveduto a votare sulla scheda medesima anche la lista di appartenenza, il voto è valido per il candidato e per la lista ».

Art. 6.

All'art. 25 del citato regolamento è aggiunto il seguente quarto comma:

« (4) La validità della scheda e dei voti in essa contenuti deve essere ammessa, ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore. Nei casi dubbi, restando comunque assicurata la segretezza del voto, sarà sempre da preferire la soluzione positiva ».

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 27 settembre 1984

MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *ottobre* 1984
Registro n. 11, *foglio n.* 76

(5937)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.